SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 149° - Numero 276

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 25 novembre 2008** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*
La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO AGLI ABBONATI

Dal 20 ottobre vengono resi noti nelle ultime pagine della *Gazzetta Ufficiale* i canoni di abbonamento per l'anno 2009. Contemporaneamente vengono inviate le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali precompilati per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di questi bollettini.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 26 gennaio 2009.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2009 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (nr. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

SOMMARIO

Ministero dell'interno

Ministero dello sviluppo economico

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali

Regione Friuli-Venezia Giulia:

Provincia autonoma di Trento:

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 258

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Provvedimenti concernenti l'autorizzazione all'importazione parallela, la modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, nonché il regime di rimborsabilità e prezzo di vendita di taluni medicinali per uso umano.

08A08261-08A08323

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 19 novembre 2008, n. **184**.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 settembre 2008, n. 149, recante disposizioni urgenti per assicurare adempimenti comunitari in materia di giochi.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 25 settembre 2008, n. 149, recante disposizioni urgenti per assicurare adempimenti comunitari in materia di giochi, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Uficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 19 novembre 2008

NAPOLITANO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* ALFANO

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 25 SETTEMBRE 2008, N. 149

Dopo l'articolo 1 sono inseriti i seguenti:

«Art. 1-*bis*. – *(Assetto organizzativo della raccolta in rete fisica dei giochi e delle scommesse)*. – *1.* Al fine di perseguire il progressivo superamento dell'assetto organizzativo della raccolta dei giochi e delle scommesse relativi alle corse dei cavalli, di cui al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, di attuare la sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 13 settembre 2007 nella causa C-260/04, nonchè di perseguire l'obiettivo della sostanziale integrazione fra giochi su base ippica e sportiva già determinato dall'articolo 38 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e successive modificazioni, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato attua un'apposita procedura selettiva in tempo utile per rispettare la data di revoca delle concessioni di cui alla predetta sentenza, stabilita al 31 gennaio 2009 dall'articolo 4-*bis* del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101.

2. Oggetto della procedura di cui al comma 1 è la concessione, fino alla data del 30 giugno 2016, del diritto di esercizio e raccolta in rete fisica contestualmente di giochi su base ippica e sportiva, di cui all'articolo 1, comma 287, lettera *a)*, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, e all'articolo 38, comma 4, lettera *a)*, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, nei riguardi di soggetti fino al numero massimo di 3.000. Le predette concessioni non si estendono in ogni caso ai punti di vendita aventi come attività accessoria la commercializzazione di prodotti di gioco pubblici.

3. La procedura di cui al comma 1 è aperta alle domande di soggetti italiani ovvero di altri Stati dell'Unione europea in possesso dei requisiti di affidabilità già richiesti ai soggetti che hanno conseguito concessioni per l'esercizio e la raccolta di giochi di cui all'articolo 1, comma 287, lettera *a),* della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, e all'articolo 38, comma 4, lettera *a),* del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. La procedura è aperta altresì alle domande di soggetti che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono titolari di concessione precedentemente conseguita, con scadenza successiva al 31 gennaio 2009, per l'esercizio e la raccolta di scommesse su base ippica

ovvero su base sportiva. I soggetti di cui al primo periodo e i componenti dei relativi organi societari non devono avere controversie legali pendenti, per le quali non è ancora intervenuto il giudicato, nei confronti dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato relativamente alle concessioni di cui al presente comma. Sono comunque esclusi dalla procedura di cui al comma 1 i soggetti non in regola con i pagamenti dovuti alle amministrazioni interessate, relativamente a concessioni precedentemente conseguite.

4. Il modulo di domanda di partecipazione alla procedura selettiva è reso disponibile nel sito *internet* www.aams.it dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Sono ammissibili esclusivamente le domande redatte utilizzando la stampa del modulo estratto dal predetto sito.

5. Le concessioni di cui al comma 2 sono aggiudicate, fino a loro esaurimento, ai soggetti che abbiano presentato le offerte risultanti economicamente più elevate rispetto ad una base pari ad euro 85.000. Qualora le concessioni siano aggiudicate a soggetti già titolari, per concessione precedentemente conseguita, diversa da quella oggetto della sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee di cui al comma 1, di diritti di esercizio e raccolta in rete fisica di scommesse su base ippica ovvero su base sportiva, l'importo da corrispondere è ridotto del 25 per cento rispetto a quanto indicato nell'offerta. La convenzione accessiva alla concessione è predisposta dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato sulla base dello schema approvato con decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato 28 agosto 2006. All'atto della sottoscrizione della convenzione accessiva da parte dei concessionari di cui al comma 3, secondo periodo, risultati aggiudicatari all'esito della procedura di cui al comma 1, sono revocate le concessioni precedentemente conseguite da tali concessionari per l'esercizio e la raccolta di scommesse su base ippica ovvero su base sportiva.

6. Il comma 1 dell'articolo 4-*bis* del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101, nonchè le lettere *f)* e *g)* del comma 287 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, e le lettere *f)* e *g)* del comma 4 dell'articolo 38 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono abrogati. Al comma 13 dell'articolo 22 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, dopo le parole: "al totalizzatore" sono inserite le seguenti: "e a quota fissa" e le parole: " , esclusivamente nei giorni di svolgimento delle gare," sono soppresse.

7. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2009 è istituito un fondo, alimentato dalle maggiori entrate derivanti dall'attuazione del comma 5; quota parte delle risorse del predetto fondo è destinata, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, all'incremento del monte premi e delle provvidenze per l'allevamento dei cavalli ovvero, anche progressivamente, in funzione del processo di risanamento finanziario e di riassetto dei relativi settori, alle esigenze finanziarie relative alle attività istituzionali del Comitato olimpico

nazionale italiano (CONI) e dell'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine (UNIRE), con esclusione delle ordinarie esigenze di funzionamento della medesima UNIRE. La parte del fondo non destinata alle predette esigenze è riversata all'entrata del bilancio dello Stato. A decorrere dal 1° gennaio 2009, la misura del prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, e di cui all'articolo 1, comma 531, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, è elevata al 12,70 per cento delle somme giocate; le maggiori entrate derivanti dall'applicazione del presente periodo rispetto alle entrate relative all'anno 2008, rilevate annualmente dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, sono assegnate all'UNIRE per essere interamente destinate all'incremento del monte premi. Al fine di consentire il completamento e il potenziamento infrastrutturali dei servizi istituzionali dell'UNIRE, per l'anno 2008 è assegnato al medesimo ente un contributo pari a 25 milioni di euro, al cui onere si provvede mediante corrispondente riduzione, per il medesimo anno, del fondo di cui all'articolo 1, comma 50, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Le eventuali ulteriori maggiori entrate derivanti dall'attuazione dei commi da 1 a 3 nonchè del comma 5 del presente articolo, rilevate annualmente dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, sono interamente destinate all'incremento del monte premi. Il piano annuale di utilizzazione delle risorse finanziarie dell'UNIRE è approvato, entro il 15 gennaio di ciascun anno, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentite le competenti Commissioni parlamentari permanenti.

8. All'articolo 1, comma 286, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, dopo le parole: "eventi non sportivi" sono inserite le seguenti: ", escluse le manifestazioni per la cui realizzazione concorrono i soggetti ai quali si applicano le disposizioni agevolative di cui al comma 185 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e che sono stati individuati con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 3 luglio 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 166 del 17 luglio 2008".

Art. 1-*ter.* – *(Disposizioni in materia di apparecchi per il gioco lecito).* – *1.* Al fine di promuovere il completamento della disciplina in materia di apparecchi per il gioco lecito, di cui all'articolo 110, comma 6, lettera *b)*, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono dettate le disposizioni occorrenti per disciplinare, nel rispetto dell'articolo 110, comma 6, lettera *b)*, del citato testo unico di cui al regio decreto n. 773 del 1931, la sperimentazione degli apparecchi di cui al predetto articolo 110, comma 6,

lettera *b)*, nonchè per la sperimentazione della raccolta del gioco praticato mediante i medesimi apparecchi.

2. L'articolo 1, comma 530, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che l'importo dello 0,5 per cento di cui alla lettera *c)* del predetto comma costituisce importo aggiuntivo e distinto dal canone di concessione fissato contrattualmente nello 0,3 per cento, il cui totale è dato dallo 0,8 per cento di cui alla lettera *b)* del medesimo comma. Tale importo dello 0,5 per cento è dovuto, a decorrere dal 1° gennaio 2007, a titolo di deposito cauzionale a garanzia dell'effettuazione degli investimenti e del conseguimento dei livelli di servizio di cui ai numeri 1) e 2) della citata lettera *c)*, ed è restituito ai concessionari, ai sensi di tale ultima lettera, alle condizioni e nella proporzione in cui gli investimenti e i livelli di servizio risultano effettivamente conseguiti. Le conseguenti condizioni applicative sono regolate con appositi decreti dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e contenute in atti integrativi delle convenzioni accessive alle concessioni, che i concessionari sottoscrivono entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 1707):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (Berlusconi) e dal Ministro dell'economia e delle finanze (Tremonti) il 26 settembre 2008 .

Assegnato alla VI commissione (Finanze), in sede referente, il 29 settembre 2008 con pareri del Comitato per la legislazione e delle commissioni I, V e XIV.

Esaminato dalla VI commissione il 2, 8, 14 e 16 ottobre 2008.

Esaminato in aula il 23 ottobre 2008 e approvato il 6 novembre 2008.

Senato della Repubblica (atto n. 1196):

Assegnato alla 6ª commissione (Finanze e tesoro), in sede referente, il 7 novembre 2008 con parere della commissione 1ª per presupposti di costituzionalità, e delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 7ª, 9ª e 14ª.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità l'11 e 12 novembre 2008.

Esaminato dalla 6ª commissione l'11, 12, 13 e 18 novembre 2008.

Esaminato in aula l'11 novembre 2008 e approvato il 18 novembre 2008.

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 25 settembre 2008, n. 149, è stato pubblicato nella *Gazzetta Uficiale* - serie generale - n. 226 del 26 settembre 2008.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione è pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 33.

08G0207

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 26 maggio 2008.

Modifica del PDG 26 settembre 2007 dell'iscrizione dell'Organismo non autonomo costituito dalla CCIAA di Lucca denominato «Sportello di Conciliazione» al n. 15 del Registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza del 8 maggio 2008, pervenuta il 14 maggio 2008, con la quale il dott. Claudio Guerrieri, nato a Lucca l'8 novembre 1941, in qualità di legale rappresentante della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Lucca, ha chiesto che vengano inseriti ulteriori 28 conciliatori;

Visto il PDG 26 settembre 2007 con il quale l'organismo non autonomo costituito dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Lucca, con sede legale in Lucca, Corte Campana, n. 10, codice fiscale 80004310464 e partita I.V.A. 00427080460, denominato «Sportello di Conciliazione», è stato iscritto, dalla data del provvedimento, al n. 4 del registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Considerato che ai sensi dell'art. 1 lettera *e)* del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222 il conciliatore è la persona fisica che individualmente o collegialmente svolge la prestazione del servizio di conciliazione;

che ai sensi dell'art. 4 comma 3 lettera *f)* del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222 il conciliatore deve dichiarare la disponibilità a svolgere le funzioni di conciliazione per l'organismo che avanza l'istanza di iscrizione al registro;

che ai sensi dell'art. 6 comma 1 del decreto ministeriale 23 luglio 2004 n. 222 l'organismo di conciliazione richiedente è tenuto ad allegare alla domanda di iscrizione l'elenco dei conciliatori che si dichiarano disponibili allo svolgimento del servizio;

Verificata la sussistenza dei requisiti previsti nell'art. 4, comma 4 lettera *a)* e *b)* del citato decreto ministeriale n. 222/2004 per i seguenti conciliatori:

avv. Peruzzi Piero Antonio nato a Capannori (Lucca) il 13 dicembre 1946,

avv. Granucci Gianluca nato a Lucca il 6 novembre 1974,

avv. Bruni Alessandro nato a Viterbo il 13 ottobre 1973,

avv. Pecchioli Eva nata a Firenze il 10 agosto 1972,

avv. Di Passio Iacopo nato a Brindisi il 23 novembre 1965,

avv. Lucini Beatrice nata a Lucca il 5 aprile 1971,

avv. Del Carlo Giovanni nato a Pisa il 18 gennaio 1962,

avv. Massara Marco nato a Pisa il 12 agosto 1970,

avv. Napoli Gabriele nato a Lucca il 3 luglio 1970,

avv. Del Buono Enrico nato a Lucca il 20 gennaio 1960,

avv. Bonuccelli Fabrizio nato a Camaiore il 21 maggio 1958,

avv. Landolfi Vittorio nato a Viareggio il 29 dicembre 1954,

dott. Brazzini Andrea nato Cittiglio (Varese) il 15 giugno 1974,

dott.sa Mallegni Veronica nata a Pietrasanta (Lucca) il 25 febbraio 1975,

dott. Leone Massimo nato a Lucca l'8 luglio 1948,

dott.sa Parducci Nadia nata a Lucca il 25 luglio 1968,

dott. Poli Davide nato a Barga (Lucca) il 25 febbraio 1974,

dott. Bellomo Donato nato a Bari il 2 luglio 1959,

dott.sa Girolami Paola nata a Lucca il 17 luglio 1965,

dott. Guidi Michele nato a Pisa il 4 gennaio 1964,

dott.sa Gennai Alexia nata a Viareggio il 6 dicembre 1971,

dott. Pellegrinetti Fabrizio nato a Pietrasanta (Lucca) il 16 marzo 1971,

dott. Cordoni Stefano nato a Lucca il 21 ottobre 1970,

dott. Andres Maurizio nato a Pitrasanta (Lucca) il 4 aprile 1973,

dott. Smussi Gianluigi nato a Brescia il 29 dicembre 1964,

dott. Buchignani Paolo nato a Genova il 17 marzo 1967,

rag. Allegri Enrico nato a Perugia il 1º maggio 1948,

rag. Di Sacco Lisa nata a Cascina (Pisa) il 12 dicembre 1967;

Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visti i regolamenti adottati con i decreti ministeriali nn. 222 e 223 del 23 luglio 2004;

Dispone:

La modifica del PDG 26 settembre 2007 d'iscrizione nel registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, dell'organismo non autonomo costituito dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Lucca, con sede legale in Lucca, Corte Campana, n. 10 codice fiscale 80004310464 e partita I.V.A. 00427080460, denominato «Sportello di Conciliazione».

Dalla data del presente provvedimento l'elenco dei conciliatori previsto dall'art. 3 comma 4 lettera *a)* e *b)* del decreto ministeriale 23 luglio 2004 n. 222 deve intendersi ampliato di ulteriori 28 unità:

avv. Peruzzi Piero Antonio, Granucci Gianluca, Bruni Alessandro, Pecchioli Eva, Di Passio Jacopo, Lucini Beatrice, Del Carlo Giovanni, Massara Marco, Napoli Gabriele, Del Buono Enrico, Bonuccelli Fabrizio, Landolfi Vittorio, dott. Brazzini Andrea, Mallegni Veronica, Leone Massimo, Parducci Nadia, Poli Davide, Bellomo Donato, Girolami Paola, Guidi Michele, Gennai Alexia, Pellegrinetti Fabrizio, Cordoni Stefano, Andres Maurizio, Smussi Gianluigi, Buchignani Paolo, rag. Allegri Enrico, Di Sacco Lisa.

Resta ferma l'iscrizione al n. 15 del registro degli organismi di conciliazione, con le annotazioni previste dall'art. 3 comma 4 del decreto ministeriale n. 222/2004.

L'ente o l'organismo iscritto è obbligato a comunicare immediatamente tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione.

Il Responsabile del registro si riserva di verificare il mantenimento dei requisiti nonché l'attuazione degli impegni assunti.

Roma, 26 maggio 2008

p. *Il direttore generale:* RETTURA

08A08774

DECRETO 9 giugno 2008.

Modifica del PDG 21 settembre 2007 di accreditamento tra i soggetti e/o enti abilitati a tenere corsi di formazione della società «I.L.A. Istituto Lodo Arbitrale S.a.s», in Palmi.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Viste l'istanza 13 maggio 2008 con la quale il dott. Pietro Paolo Chiofalo, nato a Palmi il 3 gennaio 1965, in qualità di legale rappresentante della società I.L.A. Istituto Lodo Arbitrale S.a.s. ha chiesto l'inserimento di una ulteriore sede idonea allo svolgimento dell'attività di formazione in Palmi, via Raffaello n. 11 nei locali della «Sala Biblioteca» dell'Istituto Tecnico Statale L. Einaudi;

Visto il PDG 21 settembre 2007 con il quale è stato disposto l'accreditamento della società I.L.A. Istituto Lodo Arbitrale S.a.s con sede legale in Palmi (Reggio Calabria) via Raffaello n. 11, codice fiscale e partita I.V.A. 02009950805, tra i soggetti e/o enti abilitati a tenere corsi di formazione previsti dall'art. 4, comma 3, del D.M. 23 luglio 2004, n. 222;

Visto l'art. 3, comma 2, del D.M. 23 luglio 2004, n. 222, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 23 agosto 2004, nel quale si designa il Direttore generale della Giustizia civile quale responsabile del registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visto il decreto dirigenziale 24 luglio 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35 del 12 febbraio 2007, con il quale sono stati approvati i requisiti di accreditamento dei soggetti e/o enti abilitati a tenere corsi di formazione previsti dall'art. 4, comma 3, del D.M. 23 luglio 2004, n. 222;

Verificato che l'istante, oltre alla sede presso il «Salone Pio X» dell'Associazione volontariato «Presenza», via R. Pugliese n. 1 - Palmi, dispone di un'altra sede idonea allo svolgimento dell'attività in Palmi, via Raffaello n. 11 nei locali della «Sala Biblioteca» dell'Istituto tecnico statale L. Einaudi;

Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n 5;

Visti i regolamenti adottati con i decreti ministeriali nn. 222 e 223 del 23 luglio 2004;

Dispone:

La modifica del PDG 21 settembre 2007 con il quale è stato disposto l'accreditamento della società I.L.A. Istituto Lodo Arbitrale S.a.s. con sede legale in Palmi (Reggio Calabria) via Raffaello n. 11, codice fiscale e partita I.V.A. 02009950805, tra i soggetti e/o enti abilitati a tenere corsi di formazione previsti dall'art. 4, comma 3, del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222, limitatamente alla parte relativa alla sede idonea allo svolgimento dell'attività di formazione.

Dalla data del presente provvedimento il numero delle sedi idonee allo svolgimento dell'attività di formazione deve essere ampliato di una unità: Palmi, via Raffaello n. 11 nei locali della «Sala Biblioteca» dell'Istituto tecnico statale L. Einaudi.

L'ente o l'organismo iscritto è obbligato a comunicare immediatamente tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione.

La perdita dei requisiti richiesti per l'accreditamento comporterà la revoca dello stesso con effetto immediato.

Roma, 9 giugno 2008

p.*Il direttore generale:* RETTURA

08A08775

DECRETO 5 agosto 2008.

Variazione della misura dell'indennità di trasferta spettante agli ufficiali giudiziari.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELL'ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA,
DEL PERSONALE E DEI SERVIZI
DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DI CONCERTO CON

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

Visto l'art. 20, punto 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002, n. 115, relativo al testo unico delle discipline legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, il quale prevede che con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, si provveda all'adeguamento dell'indennità di trasferta degli ufficiali giudiziari, in base alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, accertata dall'Istituto nazionale di statistica e verificatasi nell'ultimo triennio;

Visti gli articoli 133 e 142 del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, e successive modificazioni;

Visti gli articoli 26 e 35 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115;

Considerato che l'adeguamento previsto dal succitato art. 20, punto 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002, n. 115, calcolato in relazione alla variazione percentuale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nel triennio 1° luglio 2005-30 giugno 2008, è pari a +7.3;

Visto il decreto interdirigenziale del 17 luglio 2008, relativo all'ultima variazione dell'indennità di trasferta per gli ufficiali giudiziari;

Decreta:

Art. 1.

1. L'indennità, di trasferta dovuta all'ufficiale giudiziario per il viaggio di andata e ritorno è stabilita nella seguente misura:

a) fino a 6 chilometri € 1,57;

b) fino a 12 chilometri € 2,90;

c) fino a 18 chilometri € 3,93;

d) oltre i 18 chilometri, per ogni percorso di 6 chilometri o frazione superiore a 3 chilometri di percorso successivo, nella misura di cui alla lett. *c)*, aumentata di € 0,84.

2. L'indennità di trasferta dovuta all'ufficiale giudiziario, per il viaggio di andata e ritorno per ogni atto in materia penale, compresa la maggiorazione per l'urgenza è così corrisposta:

a) fino a 10 chilometri € 0,43;

b) oltre i 10 chilometri fino a 20 chilometri € 1,06;

c) oltre i 20 chilometri € 1,57.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 agosto 2008

Il capo Dipartimento
CASTELLI

Il Ragioniere generale dello Stato
CANZIO

08A08795

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 31 ottobre 2008.

Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a 76 giorni, relativo all'emissione del 31 ottobre 2008 (seconda tranche).

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto n. 99184 del 22 ottobre 2008, che ha disposto per 31 ottobre 2008 l'emissione della seconda tranche di buoni ordinari del Tesoro, con scadenza 15 gennaio 2009, della durata residua di 76 giorni, senza l'indicazione del prezzo base di collocamento;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Ritenuto che in applicazione dell'art. 4 del menzionato decreto n. 99184 del 22 ottobre 2008 occorre indicare con apposito decreto il prezzo risultante dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 31 ottobre 2008;

Decreta:

Per l'emissione della seconda tranche dei buoni ordinari del Tesoro del 31 ottobre 2008 il prezzo medio ponderato dei B.O.T. a 76 giorni è risultato pari a 99,361.

Il prezzo massimo accoglibile ed il prezzo minimo accoglibile per i B.O.T. a 76 giorni sono risultati pari, rispettivamente, a 99,407 ed a 99,160.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 ottobre 2008

p. *Il direttore generale:* CANNATA

08A08809

DECRETO 31 ottobre 2008.

Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a 181 giorni, relativo all'emissione del 31 ottobre 2008.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto n. 98940 del 22 ottobre 2008, che ha disposto per il 31 ottobre 2008 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a 181 giorni senza l'indicazione del prezzo base di collocamento;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Ritenuto che in applicazione dell'art. 4 del menzionato decreto n. 98940 del 22 ottobre 2008 occorre indicare con apposito decreto il prezzo risultante dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 31 ottobre 2008;

Considerato che il prezzo di assegnazione del collocamento supplementare riservato agli operatori «specialisti in titoli di Stato» è pari al prezzo medio ponderato d'asta;

Decreta:

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 31 ottobre 2008 il prezzo medio ponderato dei B.O.T. a 181 giorni è risultato pari a 98,553.

Il prezzo massimo accoglibile ed il prezzo minimo accoglibile per i B.O.T. a 181 giorni sono risultati pari, rispettivamente, a 98,670 ed a 98,071.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 ottobre 2008

p.*Il direttore generale:* CANNATA

08A08810

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 16 ottobre 2008.

Modifica della competenza territoriale delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale di Roma e di Caserta.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto l'art. 4, comma 2, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, di attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato, a tenore del quale al Ministro dell'interno compete l'individuazione delle sedi e delle circoscrizioni territoriali in cui operano le Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale;

Visto il proprio decreto in data 6 marzo 2008, adottato ai sensi dell'art. 4, comma 2, del citato decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, con cui sono state individuate le sedi delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale e sono state delimitate le relative circoscrizioni territoriali;

Considerato che il flusso delle istanze di protezione internazionale si presenta nelle circoscrizioni di competenza della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Roma particolarmente intenso rispetto a quello ricadente nella competenza della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Caserta;

Ritenuto di dover procedere ad una migliore e più equa distribuzione dei carichi di lavoro tra le Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale di Roma e di Caserta;

Decreta:

Art. 1.

1. A parziale modifica di quanto stabilito dall'art. 1 del decreto ministeriale del 6 marzo 2008 citato in premessa, ai sensi del quale la competenza a conoscere delle istanze di protezione internazionale presentate nelle regioni Abruzzo e Marche è attribuita alla Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Roma, tale competenza è attribuita alla Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Caserta.

2. In conseguenza della modifica introdotta per effetto della disposizione di cui al comma 1, l'attuale assetto complessivo delle competenze delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale risulta come di seguito indicato:

1) Gorizia - regioni Friuli-Venezia Giulia, Veneto e Trentino-Alto Adige;

2) Milano - regione Lombardia;

3) Torino - regioni Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria e Emilia Romagna;

4) Roma - regioni Lazio, Sardegna, Toscana e Umbria;

5) Caserta - regioni Campania, Molise, Abruzzo e Marche;

6) Foggia - province di Foggia e Barletta-Andria-Trani;

7) Bari - province di Bari, Brindisi, Lecce e Taranto;

8) Crotone - regioni Calabria e Basilicata;

9) Trapani - province di Agrigento, Trapani, Palermo, Messina ed Enna;

10) Siracusa - province di Siracusa, Ragusa, Caltanissetta e Catania.

Art. 2.

1. Le istanze pendenti dinanzi alla Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Roma presentate nelle regioni Abruzzo e Marche, per le quali non sia stata ancora effettuata la convocazione dell'interessato alla data di pubblicazione del presente decreto, sono trasmesse per competenza alla Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Caserta.

Art. 3.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto verrà inviato ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 ottobre 2008

Il Ministro: MARONI

Registrato alla Corte dei conti il 3 novembre 2008
Ministeri istituzionali, Interno, registro n. 11, foglio n. 116

08A08729

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 24 ottobre 2008.

Proroga del commissariamento dell'ente Istituto postelegrafonici - IPOST, e nomina del commissario straordinario.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11, della legge 15 marzo 1997, n. 59», e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, recante «Riordinamento del sistema degli enti pubblici nazionali, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59» ed, in particolare, gli articoli 11 e 13;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, recante «Approvazione delle norme di coordinamento e modificazione delle disposizioni in materia di ricevitorie postali e telegrafiche, agenzie, collettorie e di servizi di portalettere rurale»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1953, n. 542, recante «Riordinamento strutturale e funzionale dell'Istituto postelegrafonici»;

Visto il decreto interministeriale del Ministro delle comunicazioni, del Ministro del tesoro e del Ministro per la funzione pubblica del 12 giugno 1995, n. 329, concernente il «Regolamento riguardante l'organizzazione ed il funzionamento dell'Istituto postelegrafonici»;

Visto il decreto interministeriale del Ministro delle comunicazioni, del Ministro del tesoro e del Ministro per la funzione pubblica del 18 dicembre 1997, n. 523, recante «Modificazioni al regolamento di organizzazione dell'Istituto postelegrafonici» e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008 con il quale l'on. dott. Claudio Scajola è stato nominato Ministro dello sviluppo economico, di seguito denominato Ministro;

Vista la legge 17 luglio 2006, n. 233, concernente la conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 18 maggio 2006, n. 181, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri», con il quale è stato istituito il Ministero dello sviluppo economico;

Vista la legge 14 luglio 2008, n. 121, che ha convertito, con modificazioni, il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante «Disposizioni per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», con il quale sono state trasferite al Ministero dello sviluppo economico, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, le funzioni già attribuite al Ministero del commercio internazionale e al Ministero delle comunicazioni;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni del 17 novembre 2006, con il quale è stato disposto il commissariamento dell'Istituto postelegrafonici e la nomina del commissario straordinario;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni del 16 novembre 2007, con il quale è stato prorogato il commissariamento dell'Istituto postelegrafonici sino alla data del 30 settembre 2008;

Considerato inoltre che, nelle more della riforma del sistema previdenziale, appare opportuno, al fine di garantire la continuità dell'azione amministrativa dell'ente e delle finalità pubbliche dallo stesso perseguite, prorogare temporaneamente il commissariamento dell'Istituto postelegrafonici;

Decreta:

Art. 1.

1. Nelle more di un complessivo processo di riordino e razionalizzazione degli enti previdenziali, il commissariamento dell'Istituto postelegrafonici disposto con decreto del Ministro delle comunicazioni del 16 novembre 2007, è prorogato fino al 30 settembre 2009.

Art. 2.

1. A decorrere dalla data del presente decreto il dott. Rino Tarelli è nominato commissario straordinario dell'Istituto postelegrafonici, con poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, in sostituzione del dott. Giovanni Ialongo.

2. Al commissario straordinario dell'Istituto postelegrafonici è attribuito il trattamento economico spettante al presidente dell'istituto, con oneri a carico dell'istituto medesimo.

3. Nel periodo di commissariamento dell'istituto, continuano ad operare, nelle rispettive funzioni, il consiglio di indirizzo e vigilanza, il direttore generale ed il collegio dei revisori del conti.

Art. 3.

1. La nomina del dott. Rino Tarelli quale commissario straordinario dell'Istituto postelegrafonici sarà comunicata alle Camere ai sensi dell'art. 9 della legge 24 gennaio 1978, art. 14.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 ottobre 2008

Il Ministro: SCAJOLA

08A08725

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 21 ottobre 2008.

Modificazione del decreto 28 novembre 2000, relativo all'ammissione di un progetto di ricerca ai sensi dell'articolo 11, del decreto n. 593 dell'8 agosto 2000.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 recante: «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 16 maggio 2008, convertito con modificazioni nella legge 14 luglio 2008, n. 121 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 15 luglio 2008;

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 46, «Interventi per i settori dell'economia di rilevanza nazionale» che, all'art. 7, prevede che la preselezione dei progetti presentati e la proposta di ammissione degli stessi agli interventi del fondo predetto siano affidate al Comitato tecnico scientifico composto secondo le modalità ivi specificate;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche e integrazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori», e in particolare gli articoli 5 e 7 che prevedono l'istituzione di un Comitato, per gli adempimenti ivi previsti, e l'istituzione del Fondo agevolazioni alla ricerca;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 1997, recante: «Nuove modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dagli interventi a valere sul Fondo speciale per la ricerca applicata;

Visto il decreto ministeriale n. 860 Ric. del 18 dicembre 2000, di nomina del Comitato, così come previsto dall'art. 7 del predetto decreto legislativo;

Viste le domande presentate ai sensi dell'art. 4 e 11 del decreto ministeriale 8 agosto 1997, n. 954, e i relativi esiti istruttori;

Visto il decreto dirigenziale n. 777 del 28 novembre 2000, con il quale il progetto n. 7533 presentato dalla Thales ATM S.p.A., già Airsys Navigation Systems S.p.A., è stato ammesso al finanziamento;

Visto il supplemento istruttorio dell'istituto convenzionato IntesaSanPaolo S.p.A. del 14 aprile 2008, dal quale si evince che la Thales ATM in data 15 dicembre 2003, con effetto dal 31 dicembre 2003, è stata incorporata nella Thales Communications S.p.A., che ha modificato contestualmente la denominazione in Thales Italia S.p.A.;

Visti i supplementi istruttori del 12 dicembre 2003 e del 14 aprile 2008 con i quali l'esperto scientifico e l'istituto convenzionato hanno espresso il proprio parere favorevole in ordine alla richiesta dell'azienda di prorogare di ulteriori 12 mesi le attività contrattuali;

Tenuto conto che il Comitato ex art. 7 del decreto legislativo n. 297/1999, nella riunione del 21 maggio 2008, ha preso atto delle variazioni intervenute;

Vista la nota del 28 luglio 2008, prot. n. 6593, con la quale il MIUR ha espresso il proprio nulla osta in ordine alla suddetta richiesta di proroga;

Considerato che per tutti i progetti proposti per il finanziamento nella predetta riunione esiste o è in corso di acquisizione la certificazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 3 giugno 1998, n. 252;

Decreta:

Articolo unico

1. 7533 Thales ATM S.p.A., già Airsys Navigation Systems S.p.A., «Controllo integrato del traffico sulla superficie aeroportuale (CITSA)».

Rispetto a quanto decretato in data 28 novembre 2000:

variazione di titolarità in capo a Thales Italia S.p.A. (codice fiscale 12628550159);

concessione della proroga di 12 mesi delle attività contrattuali.

Restano ferme tutte le altre disposizioni del decreto dirigenziale n. 777 del 28 novembre 2000, nonché le scadenze di ammortamento indicate nel contratto di finanziamento a suo tempo stipulato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 ottobre 2008

Il direttore generale: CRISCUOLI

08A08785

DECRETO 21 ottobre 2008.

Modificazione del decreto 28 settembre 1999, relativo all'ammissione di un progetto di ricerca ai sensi dell'articolo 11, del decreto n. 593 dell'8 agosto 2000.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 recante: «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 16 maggio 2008, convertito con modificazioni nella legge 14 luglio 2008, n. 121 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 15 luglio 2008;

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 46, «Interventi per i settori dell'economia di rilevanza nazionale» che, all'art. 7, prevede che la preselezione dei progetti presentati e la proposta di ammissione degli stessi agli interventi del fondo predetto siano affidate al Comitato tecnico scientifico composto secondo le modalità ivi specificate;

Vista la legge 5 agosto 1988, n. 346, concernente il finanziamento dei progetti di ricerca applicata di costo superiore a 10 miliardi di lire;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche e integrazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori», e in particolare gli articoli 5 e 7 che prevedono l'istituzione di un Comitato, per gli adempimenti ivi previsti, e l'istituzione del Fondo agevolazioni alla ricerca;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 1997, recante: «Nuove modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dagli interventi a valere sul Fondo speciale per la ricerca applicata»;

Visto il decreto ministeriale n. 860 Ric. del 18 dicembre 2000, di nomina del Comitato, così come previsto dall'art. 7 del predetto decreto legislativo;

Viste le domande presentate ai sensi dell'art. 4 e 11 del decreto ministeriale 8 agosto 1997, n. 954, e i relativi esiti istruttori;

Visto il decreto dirigenziale n. 481 del 28 settembre 1999, con il quale il progetto n. 6997 presentato dalla Ansaldo Energia S.p.A., già Finmeccanica, e dal CRS4 S.r.l.- Centro di ricerca sviluppo e studi superiori in Sardegna - Cagliari, è stato ammesso al finanziamento;

Visto il supplemento istruttorio dell'istituto convenzionato Intesa SanPaolo, pervenuto il 22 aprile 2008, prot. n. 3807, dal quale si evince che la Ansaldo Energia S.p.A. - Genova ha ceduto il ramo di azienda comprensivo del finanziamento concesso per lo svolgimento del progetto di ricerca n. 6997, alla società SOPREN - Società per la progettazione di reattori nucleari - Genova, che ha modificato contestualmente la denominazione in Ansaldo Nucleare S.p.A. - Genova;

Tenuto conto che il Comitato ex art. 7 del decreto legislativo n. 297/1999, nella riunione del 21 maggio 2008, ha preso atto della variazione intervenuta;

Considerato che per tutti i progetti proposti per il finanziamento nella predetta riunione esiste o è in corso di acquisizione la certificazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 3 giugno 1998, n. 252;

Decreta:

Articolo unico

1. 6997 Ansaldo Energia S.p.A. (già Finmeccanica) - Genova - CRS4 S.r.l. - Cagliari - «Sviluppo del progetto preliminare di riferimento, inclusivo di analisi di sicurezza, dell'impianto pilota dimostrativo di un Accelerator Driven System» rispetto a quanto decretato in data 28 settembre 1999.

Variazione di titolarità in capo a Ansaldo Nucleare S.p.A. - Genova (codice fiscale 01642860017); CRS4 S.r.l. - Cagliari (codice fiscale 01983460922) in solido.

Restano ferme tutte le altre disposizioni del decreto dirigenziale n. 481 del 28 settembre 1999.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 ottobre 2008

Il direttore generale: CRISCUOLI

08A08786

DECRETO 21 ottobre 2008.

Modificazione del decreto 16 ottobre 2002, relativo all'ammissione di un progetto di ricerca ai sensi dell'articolo 11, del decreto n. 593 dell'8 agosto 2000.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 recante: «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 16 maggio 2008, convertito con modificazioni nella legge 14 luglio 2008, n. 121 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 15 luglio 2008;

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 46, «Interventi per i settori dell'economia di rilevanza nazionale» che, all'art. 7, prevede che la preselezione dei progetti presentati e la proposta di ammissione degli stessi agli interventi del fondo predetto siano affidate al Comitato tecnico scientifico composto secondo le modalità ivi specificate;

Vista la legge 5 agosto 1988, n. 346, concernente il finanziamento dei progetti di ricerca applicata di costo superiore a 10 miliardi di lire;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche e integrazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori», e in particolare gli articoli 5 e 7 che prevedono l'istituzione di un Comitato, per gli adempimenti ivi previsti, e l'istituzione del Fondo agevolazioni alla ricerca;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 1997, recante: «Nuove modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dagli interventi a valere sul Fondo speciale per la ricerca applicata»;

Visto il decreto ministeriale n. 860 Ric. del 18 dicembre 2000, di nomina del Comitato, così come previsto dall'art. 7 del predetto decreto legislativo;

Viste le domande presentate ai sensi dell'art. 4 e 11 del decreto ministeriale 8 agosto 1997, n. 954, e i relativi esiti istruttori;

Visto il decreto dirigenziale n. 1426 del 16 ottobre 2002, con il quale il progetto n. 3847 presentato dalla Jobs S.p.A., - Piacenza, è stato ammesso al finanziamento;

Visto il supplemento istruttorio dell'istituto convenzionato Centrobanca S.p.A. del 14 aprile 2008, dal quale si evince che la Jobs S.p.A. - Piacenza ha ceduto il ramo di azienda comprensivo del finanziamento concesso per lo svolgimento del progetto di ricerca n. 3847, alla società Jobs Automazione S.p.A.;

Tenuto conto che il Comitato ex art. 7 del decreto legislativo n. 297/1999, nella riunione del 21 maggio 2008, ha preso atto della variazione intervenuta;

Considerato che per tutti i progetti proposti per il finanziamento nella predetta riunione esiste o è in corso di acquisizione la certificazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 3 giugno 1998, n. 252;

Decreta:

Articolo unico

1. 3847 Jobs S.p.A. - Piacenza «Centri operativi a motorizzazione diretta», rispetto a quanto decretato in data 16 ottobre 2002.

Variazione di titolarità in capo a Jobs Automazione S.p.A. - Piacenza (01501180333).

Restano ferme tutte le altre disposizioni del decreto dirigenziale n. 1426 del 16 ottobre 2002.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 ottobre 2008

Il direttore generale: CRISCUOLI

08A08787

DECRETO 21 ottobre 2008.

Modificazione del decreto 29 dicembre 2003, relativo all'ammissione di un progetto di ricerca ai sensi dell'articolo 11, del decreto n. 593 dell'8 agosto 2000.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 recante: «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 16 maggio 2008, convertito con modificazioni nella legge 14 luglio 2008, n. 121 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 15 luglio 2008;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno delle ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori», e in particolare gli articoli 5 e 7 che prevedono l'istituzione di un Comitato, per gli adempimenti ivi previsti, e l'istituzione del Fondo agevolazioni alla ricerca;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, recante: «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297»;

Visto il decreto ministeriale, n. 860/Ric. del 18 dicembre 2000, di nomina del Comitato, così come previsto dall'art. 7 del predetto decreto legislativo;

Viste le domande presentate ai sensi degli articoli 5, 6, 8 e 9 del predetto decreto ministeriale dell'8 agosto 2000, n. 593, e i relativi esiti istruttori;

Visto il decreto dirigenziale n. 2265 del 29 dicembre 2003, con il quale, tra l'altro, è stato ammesso alle agevolazioni il progetto di ricerca n. 7523 presentato dal C.R.F. S.c.p.A. - Centro ricerche Fiat, dalla S.T.M. Bari S.p.A., già A.M.T.A.B. S.p.A., dalla Mizar Automazione S.p.A., dal Politecnico di Bari e dalla Università degli studi di Cagliari - DIEE E DIT-ST ai sensi del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593 per un importo di contributo nella spesa pari a e 3.591.740,00 e di credito agevolato pari ad e 4.309.225,00;

Acquisito in data 8 aprile 2008 e 6 maggio 2008 il supplemento istruttorio dell'istituto di credito e dell'esperto scientifico a seguito della fusione per incorporazione della S.T.M. Bari S.p.A. nella Azienda Mobilità e Trasporti Bari Servizio S.p.A., in breve A.M.T.A.B. Servizio S.p.A.;

Considerata la condizione posta dall'istituto di credito nel richiamato supplemento istruttorio, volta a «subordinare il proseguimento dell'iniziativa alla effettiva disponibilità del Comune di Bari a non cedere la propria partecipazione di controllo vista la necessità di continuo apporto di liquidità da parte del socio unico, per ripianare le continue perdite della A.M.T.A.B. servizio S.p.A.»;

Tenuto conto della proposta formulata dal Comitato nella riunione del 21 maggio 2008 in merito alla predetta variazione;

Considerata la delibera del 16 giugno 2008, con la quale il C.d.A. dellAMTAB Servizio S.p.A., si è impegnato a far sì che la stessa rimborsi le somme incassate per il progetto in argomento, a titolo di finanziamento agevolato oltre interessi, entro dodici mesi dall'ottenimento ed in ununica soluzione;

Considerato che per tutti i progetti proposti per il finanziamento nella predetta riunione esiste o è in corso di acquisizione la certificazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 3 giugno 1998, n. 252;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla rettifica del richiamato decreto dirigenziale n. 2265 del 29 dicembre 2003 per il progetto 7523;

Decreta:

Art. 1.

1. E disposto il subentro della Azienda Mobilità e Trasporti Bari Servizio S.p.A., in breve A.M.T.A.B. Servizio S.p.A. nella titolarità del progetto n. 7523, dal titolo «Piattaforma Telematica per l'Informazione e la Gestione dei Sistemi di Trasporto Collettivo (Pitagora)», per aver incorporato la Servizi Trasporto Mobilità Bari S.p.A., in breve S.T.M. Bari S.p.A., originaria titolare del progetto in argomento.

2. Restano invariati i rimanenti intestatari del progetto n. 7523, di cui al richiamato decreto dirigenziale n. 2265 del 29 dicembre 2003.

Art. 2.

1. MCC provvede alla stipula dell'atto aggiuntivo al contratto relativo al progetto in argomento nel rispetto del presente decreto.

2. Restano ferme le modalità e le condizioni disposte nel richiamato decreto dirigenziale n. 2265 del 29 dicembre 2003 e si subordina l'efficacia dell'atto aggiuntivo al rispetto dell'impegno assunto dall'A.M.T.A.B. Servizio S.p.A., con la richiamata delibera del C.d.A., a rimborsare entro 12 mesi dall'ottenimento ed in ununica soluzione, le somme incassate a titolo di finanziamento agevolato oltre interessi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 ottobre 2008

Il direttore generale: CRISCUOLI

08A08788

DECRETO 13 novembre 2008.

Diniego della reiterazione dell'abilitazione all'Istituto «Psimeos-Scuola di psicoterapia e metodologia dell'osservazione» ad istituire e ad attivare nella sede di Milano un corso di specializzazione in psicoterapia.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'UNIVERSITÀ

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)*, della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario nonché l'art. 5, che prevede la reiterazione dell'istanza;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»;

Visto il decreto in data 24 marzo 2006, con il quale è stata costituita la Commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Visto il decreto di diniego in data 24 aprile 2008 con il quale è stata respinta l'istanza di riconoscimento proposta dall'Istituto «Psimeos-Scuola di psicoterapia e metodologia dell'osservazione»;

Vista l'istanza di reiterazione con la quale l'Istituto «Psimeos-Scuola di psicoterapia e metodologia dell'osservazione» ha chiesto nuovamente l'abilitazione ad istituire e ad attivare un corso di specializzazione in psicoterapia in Milano, via Luigi Manzotti 10a, per un numero massimo di allievi ammissibili a ciascun anno di corso pari a venti unità e, per l'intero corso, a ottanta unità;

Visto in particolare l'art. 2, comma 5, del predetto regolamento, che dispone che il decreto di riconoscimento sia adottato sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva e dal Comitato nazionale

per la valutazione del sistema universitario e il successivo comma 7, che prevede che il provvedimento di diniego del riconoscimento, idoneamente motivato, sia disposto con le stesse modalità di cui al richiamato comma 5;

Considerato che la competente Commissione tecnico-consultiva, esaminata la reiterazione dell'istanza, nella riunione del 31 ottobre 2008, ha espresso parere contrario al riconoscimento dell'istituto richiedente, evidenziando in particolare che i rappresentanti della Scuola Psimeos, convocati per un'audizione, hanno descritto il percorso personale-professionale durante il quale sono venuti a contatto con figure ed esperienze professionali molto diverse. Questa esposizione non ha prodotto elementi di rilievo definiti né un modello teorico-clinico formativo né una metodologia di intervento coerente;

Ritenuto che per i motivi sopraindicati la istanza di riconoscimento del predetto istituto non possa essere accolta;

Decreta:

Art. 1.

L'istanza di riconoscimento proposta dall'istituto «Psimeos-Scuola di psicoterapia e metodologia dell'osservazione» con sede in Milano, via Luigi Manzotti, 10a, per i fini di cui all'art. 4 del regolamento adottato con decreto 11 dicembre 1998, n. 509, è respinta, visto il motivato parere contrario della Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del predetto provvedimento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 novembre 2008

Il direttore generale: MASIA

08A08727

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 30 ottobre 2008.

Riconoscimento, alla sig.ra Engleitner Danielle, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del decreto legislativo n. 206 del 2007;

Vista la domanda con la quale la signora Engleitner Danielle ha chiesto il riconoscimento del titolo di Enfermeiro conseguito in Brasile ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

Ritenuto, pertanto, di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Il titolo di Enfermeiro conseguito nell'anno 2002 presso l'Universidade de Passo Fundo di Passo Fundo (Brasile) dalla signora Engleitner Danielle, nata a Trés Coroas - RS (Brasile) il giorno 14 aprile 1978, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di Infermiere.

Art. 2.

1. La signora Engleitner Danielle è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di Infermiera, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 ottobre 2008

Il direttore generale: LEONARDI

08A08783

DECRETO 30 ottobre 2008.

Riconoscimento, alla sig.ra Honores Arana Cynthia Mariela, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ostetrica.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del decreto legislativo n. 206 del 2007;

Vista la domanda con la quale la signora Honores Arana Cynthia Mariela ha chiesto il riconoscimento del titolo di Licenciada en Obstetricia conseguiuto in Perù, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di ostetrica;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

Ritenuto, pertanto, di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Il titolo di Licenciada en Obstetricia conseguito nell'anno 2005 presso l'Universidad de San Martin de Porres di Lima (Perù) dalla signora Honores Arana Cynthia Mariela, nata a Lima (Perù) il giorno 30 marzo 1981 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di Ostetrica.

Art. 2.

1. La signora Honores Arana Cynthia Mariela è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di Ostetrica, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 ottobre 2008

Il direttore generale: LEONARDI

08A08784

DECRETO 30 ottobre 2008.

Riconoscimento, alla sig.ra Bejkosalaj Marsela, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del decreto legislativo n. 206 del 2007;

Vista la domanda con la quale la sig.ra Bejkosalaj Marsela ha chiesto il riconoscimento del titolo di infermiere conseguito in Albania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto ministeriale 18 giugno 2002, «Autorizzazione alle regioni a compiere gli atti istruttori per il riconoscimento dei titoli abilitanti dell'area sanitari conseguiti in Paesi extracomunitari ai sensi dell'art. 1, comma 10-*ter*, del decreto-legge 12 novembre 2001, n. 402, convertito in legge dall'art. 1 della legge 8 gennaio 2002, n. 1», e successive modificazioni;

Vista l'istruttoria compiuta dalla regione Emilia-Romagna;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

Ritenuto, pertanto, di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Il titolo di infermiere conseguito nell'ano 2005 presso l'Università «Ismail Qemal Vlore» di Vlore (Albania) dalla sig.ra Bejkosalaj Marsela, nata a Vlore (Albania) il giorno 23 marzo 1981, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

1. La sig.ra Bejkosalaj Marsela è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiera, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 ottobre 2008

Il direttore generale: LEONARDI

08A08660

DECRETO 30 ottobre 2008.

Riconoscimento, al sig. Gjini Gregor, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 205/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento elle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del decreto legislativo n. 206 del 2007;

Vista la domanda con la quale il sig. Gjini Gregor ha chiesto il riconoscimento del titolo di infermiere conseguito in Albania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto ministeriale 18 giugno 2002, «Autorizzazione alle regioni a compiere gli atti istruttori per il riconoscimento dei titolo abilitanti dell'area sanitaria conseguiti in Paesi extracomunitari ai sensi dell'art. 1, comma 10-*ter*, del decreto-legge 12 novembre 2001, n. 402, convertito in legge dell'art. 1 della legge 8 gennaio 2002, n. 1». e successive modificazioni;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Vista l'istruttoria compiuta dalla regione Emilia-Romagna;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

Ritenuto, pertanto, di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Il titolo di infermiere conseguito nell'anno 2007 presso l'Università «Luigi Gurakuqi» di Scutari (Albania) dal sig. Gjini Gregor, nato a Shkoder (Albania) il giorno 11 giugno 1985, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

1. Il sig. Gjini Gregor è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 ottobre 2008

Il direttore generale: LEONARDI

08A08661

DECRETO 30 ottobre 2008.

Riconoscimento, alla sig.ra Guerra Pairol Elsy, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del decreto legislativo n. 206 del 2007;

Vista la domanda con la quale la sig.ra Guerra Pairol Elsy ha chiesto il riconoscimento del titolo di Licenciada en Enfermeria conseguito a Cuba, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto ministeriale 18 giugno 2002, «Autorizzazione alle regioni a compiere gli atti istruttori per il riconoscimento dei titolo abilitanti dell'area sanitaria conseguiti in Paesi extracomunitari ai sensi dell'art. 1, comma 10-*ter*, del decreto-legge 12 novembre 2001, n. 402, convertito in legge dell'art. 1 della legge 8 gennaio 2002, n. 1», e successive modificazioni;

Vista l'istruttoria compiuta dalla regione Lombardia;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

Ritenuto, pertanto, di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Il titolo di Licenciada en Enfermeria conseguito nell'anno 1996 presso l'Istituto Superiore di Scienze Mediche di L'Avana (Cuba) dalla sig.ra Guerra Pairol Elsy, nata a L'Avana (Cuba) il giorno 21 giugno 1973, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

1. La sig.ra Guerra Pairol Elsy è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiera, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 ottobre 2008

Il direttore generale: LEONARDI

08A08662

DECRETO 31 ottobre 2008.

Riconoscimento, alla sig.ra Raphaela Maria Schnurbus, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di farmacista.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della Direttiva 2005/36/CE;

Visto il Titolo III, Capo I ed in particolare l'art. 16 del decreto in parola, relativo alla procedura di riconoscimento in regime di stabilimento;

Visto quanto indicato al comma 5 del predetto articolo, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al Capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI e VII del citato decreto legislativo;

Visto il Capo IV ed in particolare l'art. 31 del menzionato decreto legislativo concernente il principio di riconoscimento automatico sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Vista l'istanza del 23 settembre 2008, corredata da relativa documentazione, con la quale la sig.ra Raphaela Maria Schnurbus, nata a Menden (Germania) il giorno 26 ottobre 1971, di cittadinanza tedesca, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del proprio titolo di «Zeugnis über die Pharmazeutishe Prüfung» rilasciato in data 2 giugno 1997 da Landesprüfungsamt Baden-Württemberg - Germania, al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di farmacista;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Zeugnis über die Pharmazeutische Prüfung» rilasciato da Landesprufüngsamt Baden-Württemberg - Germania, in data 2 giugno 1997 alla sig.ra Raphaela Maria Schnurbus, nata a Menden (Germania) il giorno 26 ottobre 1971, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di farmacista.

Art. 2.

La sig.ra Raphaela Maria Schnurbus è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di farmacista previa iscrizione all'Ordine professionale dei farmacisti territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 ottobre 2008

Il direttore generale: LEONARDI

08A08659

DECRETO 31 ottobre 2008.

Riconoscimento, al sig. Georgios Aposporos, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico specialista di neurologia.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della Direttiva 2005/36/CE;

Visto il Titolo III, Capo I ed in particolare l'art. 16 del decreto in parola, relativo alla procedura di riconoscimento in regime di stabilimento;

Visto quanto indicato al comma 5 del predetto articolo, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al Capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI e VII del citato decreto legislativo;

Visto il Capo IV ed in particolare l'art. 31 del menzionato decreto legislativo concernente il principio di riconoscimento automatico sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Vista l'istanza dell'8 ottobre 2008, corredata da relativa documentazione, con la quale il sig. Georgios Aposporos nato a Varda (Grecia) il giorno 18 maggio 1971, di cittadinanza greca, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del proprio titolo di «Νευρολογία» rilasciato in data 22 settembre 2006 dalla Prefettura di Atene - Grecia - al fine dell'esercizio, in Italia, della professione medico specialista di neurologia;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessato;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Νευρολογία» rilasciato dalla Prefettura di Atene - Grecia in data 22 settembre 2006 al sig. Georgios Aposporos, nato a Varda (Grecia) il giorno 18 aprile 1971, è riconosciuto quale titolo di medico specialista di neurologia.

Art. 2.

Il sig. Georgios Aposporos già iscritto all'Ordine professionale dei medici e degli odontoiatri di Roma è, pertanto, autorizzato ad avvalersi in Italia del titolo di medico specialista in neurologia previa esibizione del presente provvedimento al predetto Ordine che provvede a quanto di specifica competenza e comunica a questa Amministrazione l'avvenuta annotazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 ottobre 2008

Il direttore generale: LEONARDI

08A08663

DECRETO 31 ottobre 2008.

Riconoscimento, alla sig.ra Patrizia Mencarelli, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico specialista di psichiatria.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e de Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della Direttiva 2005/36/CE;

Visto il Titolo III, Capo I ed in particolare l'art. 16 del decreto in parola, relativo alla procedura di riconoscimento in regime di stabilimento;

Visto quanto indicato al comma 5 del predetto articolo, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al Capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI e VII del citato decreto legislativo;

Visto il Capo IV ed in particolare l'art. 31 del menzionato decreto legislativo concernente il principio di riconoscimento automatico sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Vista l'istanza del 27 marzo 2007, corredata da relativa documentazione, con la quale la sig.ra Patrizia Mencarelli, nata a Merano (Italia) il giorno 9 aprile 1956, di cittadinanza italiana, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del proprio titolo di «Fachärtzin für Psychiatrie» in data 27 settembre 2006 conseguito presso la Österreichische Ärztekammer - Austria, al fine dell'esercizio, in Italia, della professione medico specialista di psichiatria;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Fachärtzin für Psychiatrie» conseguito presso la Österreichische Ärztekammer - Austria, in data 27 settembre 2006 dalla sig.ra Patrizia Mencarelli, nata a Merano (Italia) il giorno 9 aprile 1956, è riconosciuto quale titolo di medico specialista di psichiatria.

Art. 2.

La sig.ra Patrizia Mencarelli già iscritta all'Ordine professionale dei medici e degli odontoiatri di Bolzano è, pertanto, autorizzata ad avvalersi in Italia del titolo di Medico specialista in psichiatria previa esibizione del presente provvedimento al predetto Ordine che provvede a quanto di specifica competenza e comunica a questa Amministrazione l'avvenuta annotazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 ottobre 2008

Il direttore generale: LEONARDI

08A08664

DECRETO 31 ottobre 2008.

Riconoscimento, al sig. Bruno Robibaro, di titoli di studio estero, quali titoli abilitanti all'esercizio in Italia della professione di medico specialista di medicina interna e in malattie dell'apparato respiratorio.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della Direttiva 2005/36/CE;

Visto il Titolo III, Capo I ed in particolare l'art. 16 del decreto in parola, relativo alla procedura di riconoscimento in regime di stabilimento;

Visto quanto indicato al comma 5 del predetto articolo, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al Capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI e VII del citato decreto legislativo;

Visto il Capo IV ed in particolare l'art. 31 del menzionato decreto legislativo concernente il principio di riconoscimento automatico sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione:

Vista l'istanza del 5 giugno 2007, corredata da relativa documentazione, con la quale il sig. Bruno Robibaro, nato a Cermes (Bolzano) (Italia) il giorno 11 luglio 1965, di cittadinanza italiana, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento dei propri titoli di «Fachärtz für Innere Medizin» e di «Fachärtz für Lungenkrankheiten» rilasciati rispettivamente in data 1º luglio 2002 e 11 aprile 2007 dalla Österreichische Ärztekammer Austria, al fine dell'esercizio, in Italia, della professione medico specialista di medicina interna e di medico specialista di malattie dell'apparato respiratorio;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessato;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

I titoli di «Fachärtz für Innere Medizin» e di «Fachätz für Lungenkrankheiten» rilasciati dalla Österreichische Ärztekammer Austria, in data 1º luglio 2002 e 11 aprile 2007 al sig. Bruno Robibaro, nato a Cermes - Bolzano (Italia) il giorno 11 luglio 1965, sono riconosciuti quali titoli di medico specialista di medicina interna e di medico specialista in malattie dell'apparato respiratorio.

Art. 2.

Il sig. Bruno Robibaro già iscritto all'Ordine professionale dei medici e degli odontoiatri di Bolzano è, pertanto, autorizzato ad avvalersi in Italia del titolo di medico specialista in medicina interna e di medico specialista in malattie dell'apparato respiratorio previa esibizione del presente provvedimento al predetto Ordine che provvede a quanto di specifica competenza e comunica a questa Amministrazione le avvenute annotazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 ottobre 2008

Il direttore generale: LEONARDI

08A08665

DECRETO 31 ottobre 2008.

Riconoscimento, al sig. Georg Valentin Hofer, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico specialista di anestesia e rianimazione.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della Direttiva 2005/36/CE;

Visto il Titolo III, Capo I ed in particolare l'art. 16 del decreto in parola, relativo alla procedura di riconoscimento in regime di stabilimento;

Visto quanto indicato al comma 5 del predetto articolo, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al Capo IV, sezioni I, II, III, IV, V, VI e VII del citato decreto legislativo;

Visto il Capo IV ed in particolare l'art. 31 del menzionato decreto legislativo concernente il principio di riconoscimento automatico sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Vista l'istanza del 27 febbraio 2007, corredata da relativa documentazione, con la quale il sig. Georg Valentin Hofer nato a Brunico - Bolzano (Italia) il giorno 7 luglio 1965, di cittadinanza italiana, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del proprio titolo di «Fachärtz für Anästhesiologie und Intensivmedizin» rilasciato il 31 gennaio 2007 dalla Österreichische Ärztekammer - Austria, al fine dell'esercizio, in Italia, della professione medico specialista di anestesia e rianimazione;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessato;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Fachärtz für Anästhesiologie und Intensivmedizin» conseguito presso la Österreichische Ärztekammer - Austria, rilasciato il 31 gennaio 2007 al sig. Georg Valentin Hofer, nato a Brunico-Bolzano (Italia), il giorno 7 luglio 1965, è riconosciuto quale titolo di medico specialista di anestesia e rianimazione.

Art. 2.

Il sig. Georg Valentin Hofer già iscritto all'Ordine professionale dei medici e degli odontoiatri di Bolzano è, pertanto, autorizzato ad avvalersi in Italia del titolo di medico specialista in anestesia e rianimazione previa esibizione del presente provvedimento al predetto Ordine che provvede a quanto di specifica competenza e comunica a questa Amministrazione l'avvenuta annotazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 ottobre 2008

Il direttore generale: LEONARDI

08A08666

DECRETO 31 ottobre 2008.

Riconoscimento, alla sig.ra Mariya Danyova Rosneva Taneva, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della Direttiva 2005/36/CE;

Visto il Titolo III, Capo I ed in particolare l'art. 16 del decreto in parola, relativo alla procedura di riconoscimento in regime di stabilimento;

Visto quanto indicato al comma 5 del predetto articolo, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al Capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI e VII del citato decreto legislativo;

Visto il Capo IV ed in particolare l'art. 31 del menzionato decreto legislativo concernente il principio di riconoscimento automatico sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Vista l'istanza del 28 gennaio 2008, corredata da relativa documentazione, con la quale la sig.ra Mariya Danyova Rosneva Taneva nata a Razlog (Bulgaria) il giorno 4 novembre 1978, di cittadinanza bulgara, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del proprio titolo di «Магистьр-Стоматолог» rilasciato in data 29 maggio 2006 con il n. 3734 dalla Università di medicina di Plovdiv Bulgaria, al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di odontoiatra;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Магистьр-Стоматолог» rilasciato dalla Università di medicina di Plovdiv-Bulgaria, in data 29 maggio 2006 con il n. 3734 alla sig.ra Mariya Danyova Rosneva Taneva, nata a Razlog (Bulgaria) il giorno 4 novembre 1978, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

Art. 2.

La sig.ra Mariya Danyova Rosneva Taneva è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di odontoiatra previa iscrizione all'Ordine professionale dei medici e degli odontoiatri territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 ottobre 2008

Il direttore generale: LEONARDI

08A08667

DECRETO 31 ottobre 2008.

Riconoscimento, al sig. Helmuth Ruatti, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico specialista di anestesia e rianimazione.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della Direttiva 2005/36/CE;

Visto il Titolo III, Capo I ed in particolare l'art. 16 del decreto in parola, relativo alla procedura di riconoscimento in regime di stabilimento;

Visto quanto indicato al comma 5 del predetto articolo, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al Capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI e VII del citato decreto legislativo;

Visto il Capo IV ed in particolare l'art. 31 del menzionato decreto legislativo concernente il principio di riconoscimento automatico sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Vista l'istanza del 10 luglio 2007, corredata da relativa documentazione, con la quale il sig. Helmuth Ruatti, nato a Bolzano (Italia) il giorno 12 febbraio 1961, di cittadinanza italiana, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del proprio titolo di «Fachärtz für Anästhesiologie und Intensivmedizin» conseguito in data 31 luglio 2003 presso la Österreichische Ärztekammer - Austria, al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di medico specialista di anestesia e rianimazione;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessato;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Fachärtz für Anästhesiologie und Intensivmedizin» conseguito presso la Österreichische Ärztekammer - Austria, in data 31 luglio 2003 dal sig. Helmuth Ruatti, nato a Bolzano (Italia) il giorno 12 febbraio 1961, è riconosciuto quale titolo di medico specialista di anestesia e rianimazione.

Art. 2.

Il sig. Helmuth Ruatti già iscritto all'Ordine professionale dei medici e degli odontoiatri di Bolzano è, pertanto, autorizzato ad avvalersi in Italia del titolo di medico specialista in anestesia e rianimazione previa esibizione del presente provvedimento al predetto Ordine che provvede a quanto di specifica competenza e comunica a questa Amministrazione l'avvenuta annotazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 ottobre 2008

Il direttore generale: LEONARDI

08A08668

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 12 novembre 2008.

Proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo «CSQA Certificazioni Srl» ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Provolone Valpadana» registrata in ambito Unione europea.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL CONTROLLO DELLA QUALITÀ E DEI SISTEMI DI QUALITÀ

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/92;

Visto l'art. 17, comma 1, del predetto regolamento (CE) n. 510/2006 che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata in vigore del regolamento stesso figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 1107/1996 e quelle che figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 2400/1996, sono automaticamente iscritte nel «registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette»;

Visti gli articoli 10 e 11 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006, concernente i controlli;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/96 del 12 giugno 1996, con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione, fra le altre, della denominazione di origine protetta «Provolone Valpadana»;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1999 - ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il decreto 18 novembre 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 286 del 9 dicembre 2005, con il quale l'organismo «CSQA Certificazioni Srl» con sede in Thiene, via San Gaetano n. 74, è stato autorizzato ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Provolone Valpadana»;

Considerato che la predetta autorizzazione ha validità triennale a decorrere dal 18 novembre 2005, data di emanazione del decreto di autorizzazione in precedenza citato;

Considerato che il Consorzio tutela Provolone Valpadana, con nota n. 843 del 3 novembre 2008, ha comunicato di confermare «CSQA Certificazioni Srl» quale organismo di controllo e di certificazione della denominazione di origine protetta «Provolone Valpadana» ai sensi dei citati articoli 10 e 11 del predetto reg. (CE) 510/06;

Considerata la necessità di garantire l'efficienza del sistema di controllo concernente la denominazione di origine protetta «Provolone Valpadana» anche nella fase intercorrente tra la scadenza della predetta autorizzazione e il rinnovo della stessa, al fine di consentire all'organismo «CSQA Certificazioni Srl» la predisposizione del piano di controllo;

Ritenuto per i motivi sopra esposti di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 18 novembre 2005, fino all'emanazione del decreto ministeriale di rinnovo dell'autorizzazione all'organismo «CSQA Certificazioni Srl»;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo «CSQA Certificazioni Srl» ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Provolone Valpadana» registrata con il regolamento (CE) n. 1107/96 del 12 giugno 1996, è prorogata fino all'emanazione del decreto di rinnovo dell'autorizzazione all'organismo stesso.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'art. precedente l'organismo «CSQA Certificazioni Srl» è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il decreto 18 novembre 2005.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 novembre 2008

Il direttore generale: LA TORRE

08A08726

DECRETO 13 novembre 2008.

Rinnovo dell'autorizzazione al «Laboratorio Agrobiolab Srl» al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E RURALE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il Regolamento (CEE) n. 2676/1990 della Commissione del 17 settembre 1990 che determina i metodi d'analisi comunitari da utilizzare nel settore del vino;

Visto il Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, del 29 aprile 2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che all'art. 118 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156, recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari che individua all'art. 3 i requisiti minimi dei laboratori che effettuano analisi finalizzate a detto controllo e tra essi la conformità ai criteri generali stabiliti dalla norma europea EN 45001, sostituita nel novembre 2000 dalla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella*Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Visto il decreto 18 marzo 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - 1° aprile 2008 con il quale il Laboratorio Agrobiolab Srl, ubicato in Rutigliano (Bari), via Don Milani n. 16 è stato autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione;

Vista la domanda di rinnovo dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 4 novembre 2008;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 8 ottobre 2008 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rinnovo dell'autorizzazione in argomento;

Si rinnova l'autorizzazione

al Laboratorio Agrobiolab Srl, ubicato in Rutigliano (Bari), via Don Milani n. 16, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

L'autorizzazione ha validità fino al 31 ottobre 2012 data di scadenza dell'accreditamento a condizione che questo rimanga valido per tutto il detto periodo.

Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'Amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 novembre 2008

Il capo Dipartimento: NEZZO

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma / metodo
Anidride Solforosa	Reg. CE 2676/1990 allegato 25
Ferro	Reg. CE 2676/1990 allegato 30
Ocratossina A	MIP 05 2008 Rev. 8
Rame	Reg. CE 2676/1990 allegato 31
Zinco	Reg. CE 2676/1990 allegato 34

08A08728

DECRETO 14 novembre 2008.

Rinnovo dell'affidamento della gestione della pesca dei molluschi bivalvi nel Compartimento marittimo di Manfredonia al Consorzio di gestione e valorizzazione dei molluschi bivalvi nel Compartimento marittimo di Manfredonia, «Gargano Molluschi».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PESCA MARITTIMA E DELL'ACQUACOLTURA

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963 e successive modifiche, recante la disciplina della pesca marittima;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639 e successive modifiche, riguardante il regolamento di esecuzione della predetta legge;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154 concernente la modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura;

Visto il decreto ministeriale 12 gennaio 1995, n. 44, concernente l'affidamento della gestione sperimentale della pesca dei molluschi bivalvi ai consorzi di gestione, al fine di un razionale prelievo della risorsa e di un incremento della stessa, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 46 del 24 febbraio 1995;

Visto il decreto ministeriale 21luglio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 181 del 5 agosto 1998, recante l'adozione delle misure del piano vongole, in attuazione della legge 21 maggio 1998, n. 164 ed, in particolare, l'art. 2, comma 2, che ha determinato il numero delle unità abilitate alla pesca con draga idraulica in ciascun Compartimento marittimo che non può essere aumentato fino al 31 dicembre 2008;

Visto il decreto ministeriale 1º dicembre 1998, n. 515, concernente il regolamento recante la disciplina dell'attività dei consorzi di gestione dei molluschi bivalvi, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 73 del 29 marzo 1999;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante: «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto ministeriale 22 dicembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 102 del 4 maggio 2001, recante la disciplina della pesca dei molluschi bivalvi;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle «norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»:

Visto il decreto ministeriale 14 aprile 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 104 del 6 maggio 2005, recante le «modalità per il rinnovo dell'affidamento della gestione della pesca dei molluschi bivalvi ai consorzi di gestione»;

Visto il decreto ministeriale 7 febbraio 2006, pubblicato nella *Gazzetta Uficiale* n. 40 del 17 febbraio 2006, recante la «nuova disciplina sull'affidamento ai Consorzi di gestione della gestione e tutela dei molluschi bivalvi nelle aree in mare aperto»;

Vista la richiesta del «Consorzio di gestione e valorizzazione dei molluschi bivalvi nel Compartimento marittimo di Manfredonia» intesa ad ottenere il rinnovo dell'affidamento della gestione della pesca dei molluschi bivalvi nell'ambito del Compartimento marittimo di Manfredonia;

Vista la nota in data 20 ottobre 2008, con la quale il Comitato nazionale di ricerca per lo sviluppo sostenibile della pesca dei molluschi bivalvi di cui all'art. 2 del soppresso decreto ministeriale 5 agosto 2002, al quale è stato affidato l'esame della documentazione prodotta da ciascun Consorzio, ha segnalato la completezza di quella fatta pervenire dal «Consorzio di gestione e valorizzazione dei molluschi bivalvi nel Compartimento marittimo di Manfredonia» in sigla «Gargano Molluschi», per il rinnovo dell'affidamento per i prossimi cinque anni;

Considerato che nel Compartimento marittimo di Manfredonia è stata già affidata, in via sperimentale, la gestione della pesca dei molluschi bivalvi al «Consorzio di gestione e valorizzazione dei molluschi bivalvi nel Compartimento marittimo di Manfredonia» in sigla «Gargano Molluschi» - giusta decreto ministeriale in data 27 marzo 1998;

Tenuto conto che attualmente le unità autorizzate alla pesca dei molluschi bivalvi con il sistema draga idraulica nell'ambito del Compartimento marittimo di Manfredonia ammontano complessivamente a n. 64, giusta la precorsa corrispondenza con la locale Capitaneria di Porto, da ultimo foglio n. 21099 in data 2 ottobre 2008;

Considerato che al suddetto Consorzio - con sede a Foggia, in Corso Roma, 204 -, aderiscono soci per la totalità delle imprese titolari del numero complessivo (n. 64) delle unità abilitate alla cattura dei molluschi bivalvi con draga idraulica nell'ambito del Compartimento marittimo di Manfredonia;

Considerato che l'iniziale numero complessivo di autorizzazioni nell'ambito del Compartimento marittimo di Manfredonia era di n. 65, così come ricostruito dalla Capitaneria di Porto di Manfredonia, giusta il contenuto della succitata lettera n. 21099 del 2 ottobre 2008;

Considerato che nel decreto ministeriale 21 luglio 1998 concernente l'adozione delle misure del piano vongole, in attuazione della legge 21 maggio 1998, n. 164, all'art. 2, punto 2 sono stati indicati erroneamente n. 56 e non n. 57 quale numero di autorizzazioni da raggiungere in conseguenza di n. 8 unità da ritirare;

Considerato che l'iniziale ritiro di otto unità nell'ambito del Compartimento marittimo di Manfredonia di cui all'art. 2 punto 1 è stato ridotto a due giusta il decreto ministeriale 3 novembre 1998 e di tali due ritiri ne è stato perfezionato uno solo;

Valutato che attraverso l'adozione di idonee misure atte ad assicurare l'equilibrio tra capacità di prelievo e quantità delle risorse disponibili, la gestione della pesca dei molluschi bivalvi affidata in via sperimentale ai Consorzi di gestione su base compartimentale, ha prodotto sostanzialmente effetti positivi sulla corretta gestione di tale risorsa;

Ritenuto che la gestione e la tutela della risorsa molluschi bivalvi è finalizzata, in particolare, all'esercizio responsabile della pesca volto a raggiungere un equilibrio tra lo sforzo di pesca e le reali capacità produttive del mare e, pertanto, rientra nell'ambito della tutela dell'ambiente e dell'ecosistema marino;

Tenuto conto che, in via generale, circa il rinnovo dell'affidamento della gestione della pesca dei molluschi bivalvi ai Consorzi di gestione, la Commissione consultiva centrale per la pesca e l'acquacoltura nella seduta del 12 settembre 2006 ha espresso, all'unanimità, parere favorevole;

Decreta:

Art. 1.

1. A decorrere dalla data del presente decreto, l'affidamento della gestione e tutela dei molluschi bivalvi, di cui all'art. 1 del decreto ministeriale 7 febbraio 2006, nell'ambito del Compartimento marittimo di Manfredonia, è rinnovata per ulteriori cinque anni a favore del locale Consorzio - «Consorzio di gestione e valorizzazione dei molluschi bivalvi nel Compartimento marittimo di Manfredonia» in sigla «Gargano Molluschi» - cui aderiscono soci per la totalità delle imprese titolari del numero complessivo (n. 64) delle unità abilitate alla cattura dei molluschi bivalvi con draga idraulica nell'ambito di tale Compartimento.

2. Ai fini dell'approvazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura -, il «Consorzio di gestione e valorizzazione dei molluschi bivalvi nel Compartimento marittimo di Manfredonia» in sigla «Gargano Molluschi» è obbligato a comunicare le eventuali modificazioni che saranno apportate allo statuto in atto.

Art. 2.

1. Il «Consorzio di gestione e valorizzazione dei molluschi bivalvi nel Compartimento marittimo di Manfredonia» in sigla «Gargano Molluschi» propone al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura - ed al Capo del Compartimento marittimo di Manfredonia, le misure tecniche previste dai DD.MM. 44/1995 e 515/1998, relative al prelievo dei molluschi bivalvi.

Art. 3.

1. Il «Consorzio di gestione e valorizzazione dei molluschi bivalvi nel Compartimento marittimo di Manfredonia» in sigla «Gargano Molluschi», in virtù del rinnovo dell'affidamento della gestione della pesca dei molluschi bivalvi deve, quale obiettivo primario, assicurare l'incremento e la tutela di tale risorsa con concrete iniziative per la loro salvaguardia con semina, ripopolamento, controllo delle catture, istituzione di aree di riposo biologico e turnazione dell'attività di pesca delle navi.

Art. 4.

1. Le misure tecniche di gestione e tutela proposte dal «Consorzio di gestione e valorizzazione dei molluschi bivalvi nel Compartimento marittimo di Manfredonia» in sigla «Gargano Molluschi», così come formalizzate, sono obbligatorie anche per eventuali imprese non aderenti al Consorzio ed operanti nel Compartimento marittimo di Manfredonia.

Art. 5.

1. Ai sensi dei menzionati decreti ministeriali n. 44/1995 e 515/1998, le persone incaricate dal «Consorzio di gestione e valorizzazione dei molluschi bivalvi nel Compartimento marittimo di Manfredonia» in sigla «Gargano Molluschi» della vigilanza sulla cattura dei molluschi bivalvi, possono ottenere la qualifica di agente giurato, ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, previa approvazione della nomina da parte del Prefetto competente per territorio, su parere del Capo del Compartimento marittimo di Manfredonia.

Art. 6.

1. Il «Consorzio di gestione e valorizzazione dei molluschi bivalvi nel Compartimento marittimo di Manfredonia» in sigla «Gargano Molluschi» ed i singoli soci, per il raggiungimento dei fini istituzionali, beneficiano, in via prioritaria, degli incentivi di cui alle norme nazionali, regolamenti comunitari e disposizioni regionali.

2. Gli incentivi di cui al punto 1 non sono corrisposti ai soci a doppio titolo di partecipanti al consorzio ed a quello di singoli soci.

Art. 7.

1. Per il costante monitoraggio al fine di disporre di dati aggiornati sulla consistenza della risorsa molluschi bivalvi nell'ambito del Compartimento, il «Consorzio di gestione e valorizzazione dei molluschi bivalvi nel Compartimento marittimo di Manfredonia» in sigla «Gargano Molluschi» è tenuto ad affidare l'incarico ad un ricercatore, esperto in valutazione dei molluschi.

2. Entro il 31 dicembre di ciascun anno il «Consorzio di gestione e valorizzazione dei molluschi bivalvi nel Compartimento marittimo di Manfredonia» in sigla «Gargano Molluschi» è tenuto a trasmettere alla Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura, per il tramite della Capitaneria di Porto di Manfredonia, il programma delle attività di gestione e tutela che intende svolgere per l'anno successivo, sulla base di una dettagliata relazione del ricercatore sull'attività di gestione svolta dal Consorzio medesimo nell'anno in corso.

Art. 8.

1. Le Associazioni nazionali di categoria che hanno promosso unitariamente il rinnovo dell'affidamento della gestione della pesca dei molluschi bivalvi nell'ambito del Compartimento marittimo di Manfredonia, sono tenute a segnalare alla direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura tutti i casi di irregolare funzionamento del Consorzio o mancato raggiungimento degli obiettivi per l'eventuale revoca dell'affidamento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 novembre 2008

Il direttore generale: ABATE

08A08791

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DEL TERRITORIO

DETERMINAZIONE 27 ottobre 2008.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale di Piacenza.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER L'EMILIA-ROMAGNA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, reg. 5 finanze, foglio n. 278, con il quale dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del Territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito con modificazioni nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, che ha modificato gli articoli 1 e 3 citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, e che prevede, tra l'altro, che il periodo di mancato o irregolare funzionamento di singoli uffici finanziari è accertato con decreto del direttore del competente ufficio di vertice dell'agenzia fiscale interessata;

Visto l'art. 6 del Regolamento di amministrazione dell'Agenzia del Territorio, che stabilisce che le strutture di vertice dell'Agenzia sono, tra l'altro, le Direzioni regionali;

Vista la disposizione organizzativa n. 24 del 26 febbraio 2003 con la quale l'Agenzia del Territorio ha attivato le Direzioni Regionali a decorrere dal 1° marzo 2003, definendo le strutture di vertice tra cui la presente Direzione;

Vista la nota n. 5806 del 17 ottobre 2008 dell'Ufficio provinciale di Piacenza con la quale è stato comunicato che causa assemblea sindacale si è verificata una parziale interruzione del servizio in data 17 ottobre 2008;

Visto il benestare n. 12 (prot. 714) del 21 ottobre 2008 dell'Ufficio del Garante del contribuente sul parziale funzionamento dell'Ufficio provinciale di Piacenza;

Determina:

È accertato il parziale mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale di Piacenza causa assemblea sindacale nel giorno 17 ottobre 2008.

Il presente provvedimento verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bologna, 27 ottobre 2008

Il direttore regionale: ROSSI

08A08781

DETERMINAZIONE 27 ottobre 2008.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale di Reggio Emilia.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER L'EMILIA-ROMAGNA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, reg. 5 finanze, foglio n. 278, con il quale dal 1º gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del Territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito con modificazioni nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32 che ha modificato gli articoli 1 e 3 citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, e che prevede, tra l'altro, che il periodo di mancato o irregolare funzionamento di singoli uffici finanziari è accertato con decreto del direttore del competente ufficio di vertice dell'agenzia fiscale interessata;

Visto l'art. 6 del Regolamento di amministrazione dell'Agenzia del Territorio, che stabilisce che le strutture di vertice dell'Agenzia sono, tra l'altro, le Direzioni regionali;

Vista la disposizione organizzativa n. 24 del 26 febbraio 2003 con la quale l'Agenzia del Territorio ha attivato le Direzioni regionali a decorrere dal 1º marzo 2003, definendo le strutture di vertice tra cui la presente Direzione;

Vista la nota n. 9092 del 17 ottobre 2008 dell'Ufficio provinciale di Reggio Emilia con la quale è stato comunicato che causa assemblea sindacale si e verificato il mancato funzionamento del servizio in data 17 ottobre 2008;

Visto il benestare n. 11 (prot. 713) del 21 ottobre 2008 dell'Ufficio del Garante del contribuente sul parziale funzionamento dell'Ufficio provinciale di Reggio Emilia;

Determina:

È accertato il macato funzionamento dell'Ufficio provinciale di Reggio Emilia causa assemblea sindacale nel giorno 17 ottobre 2008.

Il presente provvedimento verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bologna, 27 ottobre 2008

Il direttore regionale: ROSSI

08A08782

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Testo del decreto-legge 25 settembre 2008, n. 149 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 226 del 26 settembre 2008)**, coordinato con la legge di conversione 19 novembre 2008, n. 184** (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* - alla pag. 5)**, recante: «Disposizioni urgenti per assicurare adempimenti comunitari in materia di giochi».**

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1.

Disposizioni in materia di raccolta del gioco Enalotto

1. Al fine di assicurare la tutela di preminenti interessi pubblici connessi alla continuità di gestione dell'esercizio del gioco Enalotto e del suo gioco opzionale ed in considerazione della riscontrata impossibilità di avvio nei tempi inizialmente previsti della nuova concessione per la gestione dei giochi numerici a totalizzatore nazionale, in corso di affidamento a seguito del bando di gara in data 29 giugno 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea n. S 126-154552 del 4 luglio 2007, ai sensi dell'articolo 1, comma 90, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, la gestione di tali giochi continua ad essere assicurata dall'attuale concessionario, alle condizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino alla piena operatività della nuova concessione e comunque non oltre il 1º luglio 2009.

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo vigente del comma 90 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (legge finanziaria 2007):

«90. Con provvedimenti del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, sono sta-

bilite, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modalità di affidamento in concessione della gestione dei giochi numerici a totalizzatore nazionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

a) aggiudicazione, in base al criterio dell'offerta economicamente più conveniente, della concessione ad un soggetto da individuare a seguito di procedura di selezione aperta ai più qualificati operatori italiani ed esteri, secondo i principì e le regole previste in materia dalla normativa nazionale e comunitaria, evitando comunque il determinarsi di posizioni dominanti sul mercato nazionale del gioco;

b) inclusione, tra i giochi numerici a totalizzatore nazionale da affidare con procedura di selezione, dell'Enalotto, dei suoi giochi complementari ed opzionali e delle relative forme di partecipazione a distanza, nonché di ogni ulteriore gioco numerico basato su un unico totalizzatore a livello nazionale;

c) revisione del regolamento e della formula di gioco dell'Enalotto e previsione di nuovi giochi numerici a totalizzatore nazionale, anche al fine di assicurare il costante allineamento dell'offerta del gioco all'evoluzione della domanda dei consumatori;

d) assicurazione del costante miglioramento degli attuali livelli di servizio al pubblico dei giochi a totalizzatore nazionale, al fine di preservare i preminenti interessi pubblici connessi al loro regolare ed ininterrotto svolgimento, anche con l'apporto dei punti di vendita titolari di contratti con concessionari per la commercializzazione di tali giochi;

e) coerenza della soluzione concessoria individuata con la finalità di progressiva costituzione della rete unitaria dei giochi pubblici, anche attraverso la devoluzione allo Stato, alla scadenza della concessione, di una rete di almeno 15.000 punti di vendita non coincidenti con quelli dei concessionari della raccolta del gioco del Lotto.

(omissis).».

Art. 1-*bis*

Assetto organizzativo della raccolta in rete fisica dei giochi e delle scommesse

*1. Al fine di perseguire il progressivo superamento dell'assetto organizzativo della raccolta dei giochi e delle scommesse relativi alle corse dei cavalli, di cui al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, di attuare la sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 13 settembre 2007 nella causa C-260/04, nonché di perseguire l'obiettivo della sostanziale integrazione fra giochi su base ippica e sportiva già determinato dall'articolo 38 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e successive modificazioni, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato attua un'apposita procedura selettiva in tempo utile per rispettare la data di revoca delle concessioni di cui alla predetta sentenza, stabilita al 31 gennaio 2009 dall'articolo 4-*bis *del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101.*

*2. Oggetto della procedura di cui al comma 1 è la concessione, fino alla data del 30 giugno 2016, del diritto di esercizio e raccolta in rete fisica contestualmente di giochi su base ippica e sportiva, di cui all'articolo 1, comma 287, lettera *a), *della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, e all'articolo 38, comma 4, lettera *a), *del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, nei riguardi di soggetti fino al numero massimo di 3.000. Le predette concessioni non si estendono in ogni caso ai punti di vendita aventi come attività accessoria la commercializzazione di prodotti di gioco pubblici.*

*3. La procedura di cui al comma 1 è aperta alle domande di soggetti italiani ovvero di altri Stati dell'Unione europea in possesso dei requisiti di affidabilità già richiesti ai soggetti che hanno conseguito concessioni per l'esercizio e la raccolta di giochi di cui all'articolo 1, comma 287, lettera *a), *della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, e all'articolo 38, comma 4, lettera *a), *del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. La procedura è aperta altresì alle domande di soggetti che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono titolari di concessione precedentemente conseguita, con scadenza successiva al 31 gennaio 2009, per l'esercizio e la raccolta di scommesse su base ippica ovvero su base sportiva. I soggetti di cui al primo periodo e i componenti dei relativi organi societari non devono avere controversie legali pendenti, per le quali non è ancora intervenuto il giudicato, nei confronti dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato relativamente alle concessioni di cui al presente comma. Sono comunque esclusi dalla procedura di cui al comma 1 i soggetti non in regola con i pagamenti dovuti alle amministrazioni interessate, relativamente a concessioni precedentemente conseguite.*

4. Il modulo di domanda di partecipazione alla procedura selettiva è reso disponibile nel sito internet www.aams.it dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Sono ammissibili esclusivamente le domande redatte utilizzando la stampa del modulo estratto dal predetto sito.

5. Le concessioni di cui al comma 2 sono aggiudicate, fino a loro esaurimento, ai soggetti che abbiano presentato le offerte risultanti economicamente più elevate rispetto ad una base pari ad euro 85.000. Qualora le concessioni siano aggiudicate a soggetti già titolari, per concessione precedentemente conseguita, diversa da quella oggetto della sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee di cui al comma 1, di diritti di esercizio e raccolta in rete fisica di scommesse su base ippica ovvero su base sportiva, l'importo da corrispondere è ridotto del 25 per cento rispetto a quanto indicato nell'offerta. La convenzione accessiva alla concessione è predisposta dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato sulla base dello schema approvato con decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato 28 agosto 2006. All'atto della sottoscrizione della convenzione accessiva da parte dei concessionari di cui al comma 3, secondo periodo, risultati aggiudicatari all'esito della procedura di cui al comma 1, sono revocate le concessioni precedentemente conseguite da tali concessionari per l'esercizio e la raccolta di scommesse su base ippica ovvero su base sportiva.

*6. Il comma 1 dell'articolo 4-*bis *del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101, nonché le lettere *f) e g) *del comma 287 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre*

2004, n. 311, e successive modificazioni, e le lettere f) *e* g) *del comma 4 dell'articolo 38 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono abrogati. Al comma 13 dell'articolo 22 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, dopo le parole: «al totalizzatore» sono inserite le seguenti: «e a quota fissa» e le parole: «, esclusivamente nei giorni di svolgimento delle gare,» sono soppresse.*

7. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2009 è istituito un fondo, alimentato dalle maggiori entrate derivanti dall'attuazione del comma 5; quota parte delle risorse del predetto fondo è destinata, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, all'incremento del monte premi e delle provvidenze per l'allevamento dei cavalli ovvero, anche progressivamente, in funzione del processo di risanamento finanziario e di riassetto dei relativi settori, alle esigenze finanziarie relative alle attività istituzionali del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e dell'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine (UNIRE), con esclusione delle ordinarie esigenze di funzionamento della medesima UNIRE. La parte del fondo non destinata alle predette esigenze è riversata all'entrata del bilancio dello Stato. A decorrere dal 1º gennaio 2009, la misura del prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, e di cui all'articolo 1, comma 531, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, è elevata al 12,70 per cento delle somme giocate; le maggiori entrate derivanti dall'applicazione del presente periodo rispetto alle entrate relative all'anno 2008, rilevate annualmente dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, sono assegnate all'UNIRE per essere interamente destinate all'incremento del monte premi. Al fine di consentire il completamento e il potenziamento infrastrutturali dei servizi istituzionali dell'UNIRE, per l'anno 2008 è assegnato al medesimo ente un contributo pari a 25 milioni di euro, al cui onere si provvede mediante corrispondente riduzione, per il medesimo anno, del fondo di cui all'articolo 1, comma 50, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Le eventuali ulteriori maggiori entrate derivanti dall'attuazione dei commi da 1 a 3 nonché del comma 5 del presente articolo, rilevate annualmente dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, sono destinate interamente all'incremento del monte premi. Il piano annuale di utilizzazione delle risorse finanziarie del'UNIRE è approvato, entro il 15 gennaio di ciascun anno, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentite le competenti Commissioni parlamentari permanenti.

8. All'articolo 1, comma 286, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, dopo le parole: «eventi non sportivi» sono inserite le seguenti: «, escluse le manifestazioni per la cui realizzazione concorrono i soggetti ai quali si applicano le disposizioni agevolative di cui al comma 185 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e che sono stati individuati con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 3 luglio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *n. 166 del 17 luglio 2008».*

Riferimenti normativi:

— Il decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, concerne «Regolamento recante norme per il riordino della disciplina organizzativa, funzionale e fiscale dei giochi e delle scommesse relativi alle corse dei cavalli, nonché per il riparto dei proventi, ai sensi dell'art. 3, comma 78, della legge 23 dicembre 1996, n. 662».

— Il dispositivo della sentenza 13 settembre 2007 della Corte di Giustizia delle Comunità europee, nella causa C-260/04 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea C 269 del 10 novembre 2007.

— L'art. 38 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 e successive modificazioni (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale), reca: «*(Misure di contrasto del gioco illegale)*».

— Si riporta il testo dell'art. 4-*bis* del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101, recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee», così come modificato dal comma 6 del presente articolo:

«Art. 4-*bis (Misure per attuare la sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 13 settembre 2007 in materia di concessioni per la gestione di scommesse ippiche).*

1. (*Abrogato*).

2. Al fine di garantire la continuità nella gestione del servizio di raccolta e accettazione delle scommesse e la tutela dei preminenti interessi pubblici connessi, dalla data di attivazione dei punti di vendita di cui al comma 1, e comunque non oltre il 31 gennaio 2009, sono revocate le concessioni per la raccolta e accettazione di scommesse al totalizzatore nazionale, a libro e a quota fissa sui risultati delle corse dei cavalli, regolate dalla convenzione tipo approvata con decreto del Ministro delle finanze 20 aprile 1999, pubblicato nella *Gazzetta Uficiale* n. 93 del 22 aprile 1999, come integrata dalla deliberazione del commissario straordinario dell'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine (UNIRE) del 14 ottobre 2003, n. 107, allo stato ancora attive.

3. È abrogato il comma 13 dell'art. 8 del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2003, n. 200.».

— Si riporta il testo del comma 287 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)», così come modificato dalla presente legge:

«287. Con provvedimenti del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato sono stabilite le nuove modalità di distribuzione del gioco su eventi diversi dalle corse dei cavalli, nel rispetto dei seguenti criteri:

a) inclusione, tra i giochi su eventi diversi dalle corse dei cavalli, delle scommesse a totalizzatore e a quota fissa su eventi diversi dalle corse dei cavalli, dei concorsi pronostici su base sportiva, del concorso pronostici denominato totip, delle scommesse ippiche di cui al comma 498, nonché di ogni ulteriore gioco pubblico, basato su eventi diversi dalle corse dei cavalli;

b) possibilità di raccolta del gioco su eventi diversi dalle corse dei cavalli da parte degli operatori che esercitano la raccolta di gioco presso uno Stato membro dell'Unione europea, degli operatori di Stati

membri dell'Associazione europea per il libero scambio e anche degli operatori di altri Stati, solo se in possesso dei requisiti di affidabilità definiti dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

c) esercizio della raccolta tramite punti di vendita aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici e punti di vendita aventi come attività accessoria la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici; ai punti di vendita aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici può essere riservata in esclusiva l'offerta di alcune tipologie di scommessa;

d) previsione dell'attivazione di un numero di nuovi punti di vendita non inferiore a 7.000, di cui almeno il 30 per cento aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici;

e) determinazione del numero massimo dei punti di vendita per comune in proporzione agli abitanti e in considerazione dei punti di vendita già assegnati;

f) (*abrogato)*;

g) (*abrogato)*;

h) aggiudicazione dei punti di vendita previa effettuazione di una o più procedure aperte a tutti gli operatori, la cui base d'asta non può essere inferiore ad euro venticinquemila per ogni punto di vendita avente come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici e ad euro settemilacinquecento per ogni punto di vendita avente come attività accessoria la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici;

i) acquisizione della possibilità di raccogliere il gioco a distanza, ivi inclusi i giochi di abilità con vincita in denaro;

l) definizione delle modalità di salvaguardia dei concessionari della raccolta di scommesse a quota fissa su eventi diversi dalle corse dei cavalli disciplinate dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1º marzo 2006, n. 111.».

— Si riporta il testo del comma 13 dell'art. 22 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003), così come modificato dalla presente legge:

«Art. 22 *(Misure di contrasto dell'uso illegale di apparecchi e congegni da divertimento e intrattenimento. Disposizioni concernenti le scommesse ippiche e sportive). — 1-12 (omissis).*

13. L'effettuazione delle scommesse al totalizzatore *e a quota fissa* presso gli sportelli all'interno degli ippodromi è consentita, anche per le corse che si svolgono su altri campi».

— Si trascrive il testo vigente del comma 13 dell'art. 39 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici»:

«13. Agli apparecchi e congegni di cui all'art. 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, collegati in rete, si applica un prelievo erariale unico fissato in misura del 13,5 per cento delle somme giocate, dovuto dal soggetto al quale l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ha rilasciato il nulla osta di cui all'art. 38, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni. A decorrere dal 26 luglio 2004 il soggetto passivo d'imposta è identificato nell'ambito dei concessionari individuati ai sensi dell'art. 14-*bis*, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, ove in possesso di tale nulla osta rilasciato dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. I titolari di nulla osta rilasciati antecedentemente al 26 luglio 2004 sono soggetti passivi d'imposta fino alla data di rilascio dei nulla osta sostitutivi a favore dei concessionari di rete o fino alla data della revoca del nulla osta stesso. Per l'anno 2004, fino al collegamento in rete, è dovuto, a titolo di acconto:

a) per gli apparecchi per i quali è richiesto, dal 1º gennaio al 31 maggio 2004, il nulla osta di cui al comma 5 dell'art. 38 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, un versamento di 4.200 euro, da effettuarsi in due rate nella misura di:

1) 1.000 euro contestualmente alla richiesta del nulla osta stesso;

2) 3.200 euro antecedentemente al collegamento obbligatorio di cui al comma 1 dell'art. 22 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni;

b) per gli apparecchi per i quali è richiesto, dal 1º giugno al 31 ottobre 2004, il nulla osta di cui al citato comma 5, un versamento di 2.700 euro, da effettuarsi in due rate nella misura di:

1) 1.000 euro contestualmente alla richiesta del nulla osta stesso;

2) 1.700 euro antecedentemente al richiamato collegamento obbligatorio.».

— Si trascrive il testo vigente del comma 531 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modifiche, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)»:

«531. A partire dal 1º gennaio 2007, il prelievo erariale unico sulle somme giocate con apparecchi di cui all'art. 110, comma 6, lettera *a)*, del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è fissato nella misura del 12 per cento delle somme giocate.».

— Si trascrive il testo vigente del comma 50 dell'art. 1 della citata legge n. 266/2005 (legge finanziaria 2006):

«50. Ferma restando la disposizione di cui all'art. 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, al fine di provvedere all'estinzione dei debiti pregressi contratti dalle amministrazioni centrali dello Stato nei confronti di enti, società, persone fisiche, istituzioni ed organismi vari, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo con una dotazione finanziaria pari a 170 milioni di euro per l'anno 2006 e a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008. Alla ripartizione del predetto Fondo si provvede con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze su proposta del Ministro competente."».

— Si trascrive il testo del comma 286 dell'art. 1 della citata legge n. 311/2004 (legge finanziaria 2005), così come modificato dalla presente legge:

«286. Con uno o più decreti, da adottare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro dell'economia e delle finanze, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede al riordino delle scommesse su eventi sportivi diversi dalle corse dei cavalli e su eventi non sportivi, *escluse le manifestazioni per la cui realizzazione concorrono i soggetti ai quali si applicano le disposizioni agevolative di cui al comma 185 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e che sono stati individuati con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 3 luglio 2008, pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *n. 166 del 17 luglio 2008*, in particolare per quanto attiene agli aspetti organizzativi, gestionali, amministrativi, impositivi, sanzionatori, nonché a quelli relativi al contenzioso ed al riparto dei proventi.».

Art. 1-*ter*

Disposizioni in materia di apparecchi per il gioco lecito

1. Al fine di promuovere il completamento della disciplina in materia di apparecchi per il gioco lecito, di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b)*, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, entro*

novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono dettate le disposizioni occorrenti per disciplinare, nel rispetto dell'articolo 110, comma 6, lettera b), *del citato testo unico di cui al regio decreto n. 773 del 1931, la sperimentazione degli apparecchi di cui al predetto articolo 110, comma 6, lettera* b), *nonché per la sperimentazione della raccolta del gioco praticato mediante i medesimi apparecchi.*

2. L'articolo 1, comma 530, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che l'importo dello 0,5 per cento di cui alla lettera c) *del predetto comma costituisce importo aggiuntivo e distinto dal canone di concessione fissato contrattualmente nello 0,3 per cento, il cui totale è dato dallo 0,8 per cento di cui alla lettera* b) *del medesimo comma. Tale importo dello 0,5 per cento è dovuto, a decorrere dal 1º gennaio 2007, a titolo di deposito cauzionale a garanzia dell'effettuazione degli investimenti e del conseguimento dei livelli di servizio di cui ai numeri 1) e 2) della citata lettera* c), *ed è restituito ai concessionari, ai sensi di tale ultima lettera, alle condizioni e nella proporzione in cui gli investimenti e i livelli di servizio risultano effettivamente conseguiti. Le conseguenti condizioni applicative sono regolate con appositi decreti dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e contenute in atti integrativi delle convenzioni accessive alle concessioni, che i concessionari sottoscrivono entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.*

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo del comma 6 dell'art. 110 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 «Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza»:

«6. Si considerano apparecchi idonei per il gioco lecito:

a) quelli che, dotati di attestato di conformità alle disposizioni vigenti rilasciato dal Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e obbligatoriamente collegati alla rete telematica di cui all'art. 14-*bis*, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, si attivano con l'introduzione di moneta metallica ovvero con appositi strumenti di pagamento elettronico definiti con provvedimenti del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nei quali insieme con l'elemento aleatorio sono presenti anche elementi di abilità, che consentono al giocatore la possibilità di scegliere, all'avvio o nel corso della partita, la propria strategia, selezionando appositamente le opzioni di gara ritenute più favorevoli tra quelle proposte dal gioco, il costo della partita non supera 1 euro, la durata minima della partita è di quattro secondi e che distribuiscono vincite in denaro, ciascuna comunque di valore non superiore a 100 euro, erogate dalla macchina. Le vincite, computate dall'apparecchio in modo non predeterminabile su un ciclo complessivo di non più di 140.000 partite, devono risultare non inferiori al 75 per cento delle somme giocate. In ogni caso tali apparecchi non possono riprodurre il gioco del poker o comunque le sue regole fondamentali;

a-bis) con provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato può essere prevista la verifica dei singoli apparecchi di cui alla lettera *a)*.

b) quelli, facenti parte della rete telematica di cui all'art. 14-*bis*, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, che si attivano esclusivamente in presenza di un collegamento ad un sistema di elaborazione della rete stessa. Per tali apparecchi, con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti, tenendo conto delle specifiche condizioni di mercato:

1) il costo e le modalità di pagamento di ciascuna partita;

2) la percentuale minima della raccolta da destinare a vincite;

3) l'importo massimo e le modalità di riscossione delle vincite;

4) le specifiche di immodificabilità e di sicurezza, riferite anche al sistema di elaborazione a cui tali apparecchi sono connessi;

5) le soluzioni di responsabilizzazione del giocatore da adottare sugli apparecchi;

6) le tipologie e le caratteristiche degli esercizi pubblici e degli altri punti autorizzati alla raccolta di giochi nei quali possono essere installati gli apparecchi di cui alla presente lettera.».

— Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».

— Si riporta il testo del comma 530 dell'art. 1 della citata legge n. 266/2005 (legge finanziaria 2006):

«530. Entro il 1º luglio 2006 e secondo modalità definite con provvedimenti del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato:

a) gli apparecchi di cui all'art. 110, comma 6, lettera *a)*, del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, sono installati esclusivamente in esercizi pubblici, commerciali o punti di raccolta di altri giochi autorizzati dotati di apparati per la connessione alla rete telematica di cui all'art. 14-*bis*, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, che garantiscano la sicurezza e l'immodificabilità della registrazione e della trasmissione dei dati di funzionamento e di gioco. I requisiti dei suddetti apparati sono definiti entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge;

b) il canone di concessione previsto dalla convenzione di concessione per la conduzione operativa della rete telematica di cui all'art. 14-*bis* del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 640 del 1972, è fissato nella misura dello 0,8 per cento delle somme giocate a decorrere dal 1º gennaio 2007;

c) l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, a decorrere dal 1º gennaio 2007, riconosce ai concessionari della rete telematica un compenso, fino ad un importo massimo dello 0,5 per cento delle somme giocate, definito in relazione:

1) agli investimenti effettuati in ragione di quanto previsto dalla lettera *a)*;

2) ai livelli di servizio conseguiti nella raccolta dei dati di funzionamento degli apparecchi di gioco.».

Art. 2.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

08A08794

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Cyclix Bovini»

Decreto n. 73 del 31 ottobre 2008

La titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario sottoelencata, fino ad ora registrata a nome della ditta Intervet Italia S.r.l. con sede in Peschiera Borromeo (Milano), via Walter Tobagi 7 - codice fiscale 01148870155.

Medicinale: CYCLIX BOVINI.

Flacone a 20 ml - A.I.C. n. 103765018.

Flacone da 50 ml - A.I.C. numero 103675020,

è ora trasferita alla ditta Virbac SA con sede in 1ère Avenue, 2065M, L.I.D., 06516 Carros (Francia).

Produzione: la produzione continua ad essere effettuata come in precedenza autorizzato presso l'officina Intervet International GmbH con sede in Unterschleissheim - Germania. Le operazioni terminali di confezionamento e di rilascio lotti (escluso controllo) sono effettuate anche dall'officina Virbac SA con sede in 1ère Avenue, 2065M, L.I.D., 06516 Carros (Francia).

Il medicinale veterinario suddetto resta autorizzato nello stato di fatto e di diritto in cui si trova.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

08A08790

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Altadol»

Provvedimento n. 240 del 23 ottobre 2008

Specialità medicinale per uso veterinario ALTADOL, nelle confezioni:

50 mg/1 ml soluzione iniettabile, 10 fiale - A.I.C. n. 103703017;

50 mg compresse solubili, 30 compresse - A.I.C. n. 103703029;

50 mg compresse solubili, 100 compresse - A.I.C. n. 103703031.

Titolare A.I.C.: Formevet S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in via Correggio, 19 - Milano - codice fiscale n. 00278930490.

Oggetto: variazione tipo I: modifica (soppressione) di qualsiasi sito di produzione, controllo e rilascio lotti.

La fabbricazione del medicinale per uso veterinario sopraindicato viene ora così effettuata:

produzione, controllo e rilascio lotti: Abiogen Pharma S.p.a., nello stabilimento sito in Ospedaletto (Pisa) - via Meucci, 36.

Pertanto la ditta in indirizzo dovrà eliminare dagli stampati illustrativi interessati i siti produttivi soppressi e precisamente:

Grünenthal GmbH, Stolberg Germania;

Farmaceutici Formenti S.p.a., Origgio (Varese).

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Uficiale* della Repubblica italiana.

08A08779

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Rapinovet».

Estratto provvedimento n. 243 del 29 ottobre 2008

Specialità medicinale per uso veterinario RAPINOVET.

Confezioni: 10 flaconi a tappo perforabile da 20 ml A.I.C. n. 102313018.

Titolare A.I.C.: Schering-Plough con sede legale in Segrate (Milano), via Fratelli Cervi S.n.c. - Centro Direzionale Milano Due - palazzo Borromini - codice fiscale 0889060158.

Oggetto del provvedimento: variazione tipo IA (5) - modifica della denominazione del produttore del prodotto finito.

Si autorizza la modifica di denominazione del produttore del prodotto finito:

da: Sicor Pharmaceuticals (operante anche come Gensia Sicor) 19 Hughes - Irvine - CA 92618 U.S.A.;

a : Teva Parenteral Medicines Inc. 19 Hughes - Irvine - CA 92618 U.S.A.

Il rilascio dei lotti viene effettuato dalla Schering-Plough (Bray) - Boghall Road - Bray - Co Wicklow - Irlanda.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

08A08780

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario ad azione immunologica «Nobilis Marexine CA126+SB1».

Estratto provvedimento n. 249 del 31 ottobre 2008.

Specialità medicinale per uso veterinario ad azione immunologica NOBILIS MAREXINE CA126+SB1.

Confezioni:

1 fiala da 1000 dosi + diluente 200 ml A.I.C. numero 102315013;

1 fiala da 2000 dosi + diluente 400 ml A.I.C. numero 102315025;

2 fiale da 2000 dosi A.I.C. numero 102315037.

Titolare A.I.C:

Intervet International BV, con sede in Boxmeer (Olanda), rappresentata in Italia dalla Intervet Italia S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Peschiera Borromeo (Milano), via Walter Tobagi 7, codice fiscale 01148870155.

Oggetto del provvedimento: variazione tipo I.A, eliminazione sito produttivo del prodotto finito per tutte le fasi della produzione.

È autorizza la modifica relativa all'eliminazione del sito produttivo di seguito indicato: Intervet UK Ltd. Science Park - Inghilterra.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

08A08730

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Spiramicina + Sulfametazina Ceva Vetem».

Estratto provvedimento n. 250 del 31 ottobre 2008

Medicinale per uso veterinario SPIRAMICINA + SULFAMETAZINA CEVA VETEM.

Confezioni:

sacchetto da 250 g - A.I.C. n. 102700010;

barattolo da 1000 g - A.I.C. n. 102700022;

sacco da 1000 g - A.I.C. n. 102700034;

sacco da 5 kg - A.I.C. n. 102700046.

Titolare A.I.C.: Ceva Vetem S.p.A., via Colleoni n. 15 - 20041 Agrate Brianza (Milano) - codice fiscale 09032600158.

Oggetto del provvedimento: variazione tipo IB n. 2 - Richiesta variazione della denominazione del medicinale. Si autorizza la variazione della denominazione del medicinale veterinario in «Spirazina».

Restano invariati i numeri di A.I.C. in precedenza attribuiti.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

08A08789

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcuni medicinali per uso veterinario

Estratto decreto n. 71 del 23 ottobre 2008

Con decreto n. 71 del 23 ottobre 2008 è revocata, su rinuncia della ditta Bayer S.p.a. viale Certosa n. 130 - 20156 Milano, l'autorizzazione all'immissione in commercio delle seguenti specialità medicinali per uso veterinario nelle preparazioni e confezioni di seguito elencate con i relativi numeri di A.I.C.:

ANTIPULCI CANI TIGUVON
2 TUBETTI EROGATORI DA 0,4 ML
102984010
ANTIPULCI CANI TIGUVON
4 TUBETTI EROGATORI DA 0,4 ML
102984022
ANTIPULCI CANI TIGUVON
4 TUBETTI EROGATORI DA 1 ML
102984046
ANTIPULCI CANI TIGUVON
2 TUBETTI EROGATORI DA 1 ML
102984034
ANTIPULCI CANI TIGUVON
3 TUBETTI EROGATORI DA 2 ML
102984059

ANTIPULCI GATTI TIGUVON
2 TUBETTI EROGATORI DA 0,3 ML
102986015
ANTIPULCI GATTI TIGUVON
4 TUBETTI EROGATORI DA 0,3 ML
102986027

ANTIPULCI POLVERE BOLFO
BARATTOLO PE DA 75 G
102987017
ANTIPULCI POLVERE BOLFO
BARATTOLO POLIPROPILENE DA 150 G
102987070
ANTIPULCI POLVERE BOLFO
BARATTOLO POLISTIRENE DA 250 G
102987120
ANTIPULCI POLVERE BOLFO
BARATTOLO POLISTIRENE DA 150 G
102987118
ANTIPULCI POLVERE BOLFO
BARATTOLO POLISTIRENE DA 100 G
102987106
ANTIPULCI POLVERE BOLFO
BARATTOLO POLISTIRENE DA 75 G
102987094
ANTIPULCI POLVERE BOLFO
BARATTOLO POLIPROPILENE DA 250 G
102987082
ANTIPULCI POLVERE BOLFO
BARATTOLO POLIPROPILENE DA 75 G
102987056
ANTIPULCI POLVERE BOLFO
BARATTOLO PE DA 100 G
102987029
ANTIPULCI POLVERE BOLFO
BARATTOLO PE DA 250 G
102987043
ANTIPULCI POLVERE BOLFO
BARATTOLO PE DA 150 G
102987031

ANTIPULCI SHAMPOO BOLFO
FLACONE-TUBO PE DA 200 ML
102988021
ANTIPULCI SHAMPOO BOLFO
FLACONE-TUBO PE DA 250 ML
102988033
ANTIPULCI SHAMPOO BOLFO
FLACONE-TUBO PE DA 500 ML
102988045

ANTIPULCI SPRAY BOLFO
BOMBOLA BANDA STAGNATA NON LACCATA DA 200 ML
102989011
ANTIPULCI SPRAY BOLFO
BOMBOLA BANDA STAGNATA NON LACCATA DA 400 ML
102989047
ANTIPULCI SPRAY BOLFO
BOMBOLA BANDA STAGNATA LACCATA DA 250 ML
102989062
ANTIPULCI SPRAY BOLFO
BOMBOLA BANFA STAGNATA LACCATA DA 400 ML
102989086
ANTIPULCI SPRAY BOLFO
BOMBOLA AL DA 400 ML
102989124
ANTIPULCI SPRAY BOLFO
BOMBOLA AL DA 300 ML
102989112
ANTIPULCI SPRAY BOLFO
BOMBOLA AL DA 200 ML
102989098
ANTIPULCI SPRAY BOLFO
BOMBOLA BANDA STAGNATA LACCATA DA 300 ML
102989074
ANTIPULCI SPRAY BOLFO
BOMBOLA BANDA STAGNATA LACCATA DA 200 ML
102989050
ANTIPULCI SPRAY BOLFO
BOMBOLA BANDA STAGNATA NON LACCATA DA 300 ML
102989035
ANTIPULCI SPRAY BOLFO
BOMBOLA BANDA STAGNATA NON LACCATA DA 250 ML
102989023

ASUNTOL
CONTENITORE IN POLIPROPILENE DA 50 G
102990013
ASUNTOL
CONTENITORE IN VETRO DA 250 G
102990126
ASUNTOL
CONTENITORE IN VETRO DA 200 G
102990114
ASUNTOL
CONTENITORE IN VETRO DA 100 G
102990102
ASUNTOL
CONTENITORE IN VETRO DA 50 G
102990090

ASUNTOL
CONTENITORE IN POLIETILENE DA 250 G
102990088
ASUNTOL
CONTENITORE IN POLIETILENE DA 200 G
102990076
ASUNTOL
CONTENITORE IN POLIETILENE DA 100 G
102990064
ASUNTOL
CONTENITORE IN POLIPROPILENE DA 200 G
102990037
ASUNTOL
CONTENITORE IN POLIPROPILENE DA 250 G
102990049
ASUNTOL
CONTENITORE IN POLIPROPILENE DA 100 G
102990025
ASUNTOL
CONTENITORE IN POLIETILENE DA 50 G
102990052

BAYOFLY POUR-ON
BOTTIGLIA PLASTICA TIPO COEX DA 250 ML
102991027
BAYOFLY POUR-ON
BOTTIGLIA PE DA 250 ML
102991054

BAYTICOL 6% E.C.
FLACONE IN ALLUMINIO DA 5 ML
102993019
BAYTICOL 6% E.C.
FLACONE IN VETRO DA 250 ML
102993161
BAYTICOL 6% E.C.
FLACONE IN VETRO DA 50 ML
102993159
BAYTICOL 6% E.C.
FLACONE IN VETRO DA 25 ML
102993146
BAYTICOL 6% E.C.
FLACONE IN PLASTICA TIPO COEX DA 250 ML
102993122
BAYTICOL 6% E.C.
FLACONE IN PLASTICA TIPO COEX DA 25 ML
102993108
BAYTICOL 6% E.C.
FLACONE IN PLASTICA TIPO COEX DA 5 ML
102993096
BAYTICOL 6% E.C.
FLACONE IN LATTA DA 250 ML
102993084
BAYTICOL 6% E.C.
FLACONE IN LATTA DA 50 ML
102993072
BAYTICOL 6% E.C.
FLACONE IN LATTA DA 25 ML
102993060
BAYTICOL 6% E.C.
CONTENITORE IN PE DA 250 ML
102993209
BAYTICOL 6% E.C.
CONTENITORE IN PE DA 50 ML
102993197
BAYTICOL 6% E.C.
CONTENITORE IN PE DA 25 ML
102993185
BAYTICOL 6% E.C.
CONTENITORE IN PE DA 5 ML
102993173
BAYTICOL 6% E.C.
FLACONE IN ALLUMINIO DA 50 ML
102993033
BAYTICOL 6% E.C.
FLACONE IN ALLUMINIO DA 250 ML
102993045
BAYTICOL 6% E.C.
FLACONE IN ALLUMINIO DA 25 ML
102993021
BAYTICOL 6% E.C.
FLACONI IN LATTA DA 5 ML
102993058

BAYVAROL STRISCE
5 buste in AL/PE da 4 strisce
102996016
BAYVAROL STRISCE
5 buste in POLIESTERE AL/PE da 4 strisce
102996028

BAYVERM
SIRINGA DA 40,78 G
102917010

COMBELEN
5 FIALE 5 ML
100387012
COMBELEN
FLACONE 25 ML
100387024

NEGUVON
BARATTOLO POLIPROPILENE DA 50 G
103068019
NEGUVON
BARATTOLO POLIPROPILENE DA 100 G
103068033
NEGUVON
BARATTOLO AL DA 50 G
103068058

NEGUVON
BARATTOLO AL DA 100 G
103068072
NEGUVON
BUSTA AL DA 50 G
103068096

NEGUVON
BARATTOLO BANDA STAGNATA DA 200 G
103068209
NEGUVON
BARATTOLO BANDA STAGNATA DA 100 G
103068197
NEGUVON
BARATTOLO BANDA STAGNATA DA 75 G
103068185
NEGUVON
BARATTOLO BANDA STAGNATA DA 50 G
103068173
NEGUVON
BUSTA PE IN CONTENITORE POLIPROPILENE DA 200 G
103068161
NEGUVON
BUSTA PE IN CONTENITORE POLIPROPILENE DA 100 G
103068159
NEGUVON
BUSTA PE IN CONTENITORE POLIPROPILENE DA 75 G
103068146
NEGUVON
BUSTA PE IN CONTENITORE POLIPROPILENE DA 50 G
103068134
NEGUVON
BUSTA AL DA 200 G
103068122
NEGUVON
BUSTA AL DA 100 G
103068110
NEGUVON
BUSTA AL DA 75 G
103068108
NEGUVON
BARATTOLO AL DA 200 G
103068084
NEGUVON
BARATTOLO AL DA 75 G
103068060
NEGUVON
BARATTOLO POLIPROPILENE DA 200 G
103068045

PERIZIN
BOTTIGLIA IN VETRO DA 10 ML CON SET DOSATORE
103084012
PERIZIN
BOTTIGLIA IN PE DA 10 ML CON SET DOSATORE
103084036
PERIZIN
BOTTIGLIA IN PE DA 10 ML SENZA SET DOSATORE
103084048

POLVERE ANTIPARASSITARIA
BARATTOLO PE DA 75 G
103086017
POLVERE ANTIPARASSITARIA
BARATTOLO POLISTIRENE DA 75 G
103086056
POLVERE ANTIPARASSITARIA
BARATTOLO POLIPROPILENE DA 250 G
103086120
POLVERE ANTIPARASSITARIA
BARATTOLO POLIPROPILENE DA 150 G
103086118
POLVERE ANTIPARASSITARIA
BARATTOLO POLIPROPILENE DA 75 G
103086094
POLVERE ANTIPARASSITARIA
BARATTOLO POLISTIRENE DA 250 G
103086082
POLVERE ANTIPARASSITARIA
BARATTOLO POLISTIRENE DA 150 G
103086070
POLVERE ANTIPARASSITARIA
BARATTOLO POLISTIRENE DA 100 G
103086068
POLVERE ANTIPARASSITARIA
BARATTOLO PE DA 250 G
103086043
POLVERE ANTIPARASSITARIA
BARATTOLO PE DA 100 G
103086029
POLVERE ANTIPARASSITARIA
BARATTOLO PE DA 150 G
103086031

RINTAL
FLACONE 500 ML SOSPENSIONE 2,5%
100389016
RINTAL
FLACONE 1000 ML SOSPENSIONE 2,5%
100389028
RINTAL
FLACONE 2500 ML SOSPENSIONE 2,5%
100389030
RINTAL
1 BUSTA 10 G GRANULATO 10%
100389067
RINTAL
10 BUSTE 10 G GRANULATO 10%
100389079
RINTAL
BARATTOLO 250 G GRANULATO 10%
100389081
RINTAL
BARATTOLO DA 5 KG. GRANULATO 10%
100389129

RINTAL PLUS
SIRINGA DA 50,6 G
102920016

SEBACIL SOLUZIONE AL 50%
CONTENITORE IN ALLUMINIO DA 250 ML
103096018
SEBACIL SOLUZIONE AL 50%
CONTENITORE IN ALLUMINIO DA 1 L
103096032

SEBACIL SOLUZIONE AL 50%
CONTENITORE IN ALLUMINIO DA 500 ML
103096020
SEBACIL SOLUZIONE AL 50%
CONTENITORE IN ALLUMINIO DA 5 L
103096044
SEBACIL SOLUZIONE AL 50%
CONTENITORE IN BANDA STAGNATA + PE DA 500 ML
103096069
SEBACIL SOLUZIONE AL 50%
CONTENITORE IN BANDA STAGNATA + PE DA 5 L
103096083
SEBACIL SOLUZIONE AL 50%
BOTTIGLIA IN VETRO DA 250 ML
103096133
SEBACIL SOLUZIONE AL 50%
BOTTIGLIA IN VETRO DA 5 L
103096160
SEBACIL SOLUZIONE AL 50%
BOTTIGLIA IN VETRO DA 1 L
103096158
SEBACIL SOLUZIONE AL 50%
BOTTIGLIA IN VETRO DA 500 ML
103096145
SEBACIL SOLUZIONE AL 50%
BOTTIGLIA IN COEX DA 500 ML
103096107
SEBACIL SOLUZIONE AL 50%
CONTENITORE IN BANDA STAGNATA + PE DA 1 L
103096071
SEBACIL SOLUZIONE AL 50%
CONTENITORE IN BANDA STAGNATA + PE DA 250 ML
103096057

SHAMPOO ANTIPARASSITARIO
FLACONE-TUBO IN PE DA 200 ML
103097022
SHAMPOO ANTIPARASSITARIO
FLACONE-TUBO IN PE DA 250 ML
103097034
SHAMPOO ANTIPARASSITARIO
FLACONE-TUBO IN PE DA 500 ML
103097046

SPRAY ANTIPARASSITARIO
FLACONE AL DA 200 ML
103099014
SPRAY ANTIPARASSITARIO
FLACONE AL DA 400 ML
103099040
SPRAY ANTIPARASSITARIO
FLACONE AL DA 300 ML
103099038
SPRAY ANTIPARASSITARIO
FLACONE LACCATO DA 200 ML
103099053
SPRAY ANTIPARASSITARIO
FLACONE LACCATO DA 300 ML
103099077

SPRAY ANTIPARASSITARIO
FLACONE NON LACCATO DA 200 ML
103099091
SPRAY ANTIPARASSITARIO
FLACONE NON LACCATO DA 300 ML
103099115
SPRAY ANTIPARASSITARIO
FLACONE NON LACCATO DA 400 ML
103099127
SPRAY ANTIPARASSITARIO
FLACONE NON LACCATO DA 250 ML
103099103
SPRAY ANTIPARASSITARIO
FLACONE LACCATO DA 400 ML
103099089
SPRAY ANTIPARASSITARIO
FLACONE LACCATO DA 250 ML
103099065

TOTOCILLIN VET
FLACONE 100 ML
100392012
TOTOCILLIN VET
4 TUBI SIRINGA
100392024
TOTOCILLIN VET
10 TUBI SIRINGA
100392036
TOTOCILLIN VET
25 TUBI SIRINGA
100392048

BAYTRIL 0.5% OL
FLACONE 100 ML
101058016
BAYTRIL 0.5% OL
FLACONE 250 ML
101058028

BAYTRIL 0.5%
FLACONE 100 ML
101064018
BAYTRIL 0.5%
FLACONE 250 ML
101064020

I lotti già prodotti e presenti nel circuito distributivo possono rimanere in commercio fino ad esaurimento scorte e data di scadenza posta sulla confezione.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Uficiale* della Repubblica italiana.

08A08632

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Scioglimento della società cooperativa «Cooperativa fra pesatori pubblici - Società a r.l.», in Trieste

Con deliberazione n. 2305 dd.6 novembre 2008 la Giunta regionale ha sciolto d'ufficio, ex art. 2545-septiedecies del codice civile, senza nomina di un commissario liquidatore, ai sensi di quanto disposto dal 1º comma dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400, la «Cooperativa fra pesatori pubblici - Società a r.l.» con sede in Trieste, costituita addì 4 gennaio 1939 per rogito notaio dott. Bruno Sandrin di Trieste.

I creditori o altri interessati possono chiedere la nomina motivata del commissario liquidatore, ai sensi del succitato art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al tribunale amministrativo regionale competente entro sessanta giorni dalla piena conoscenza dell'atto medesimo ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla piena conoscenza dello stesso atto qualora sussistano i presupposti di legge.

08A08778

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Liquidazione coatta amministrativa della società «Scavi sistemazioni pose pavimentazioni coop. società cooperativa a responsabilità limitata in sigla SSPP Soc. coop a r.l.», in Pergine Valsugana, e nomina del commissario liquidatore.

LA GIUNTA PROVINCIALE

(Omissis).

Delibera:

1. Di porre in liquidazione coatta amministrativa, per i motivi in premessa indicati, la «Scavi sistemazioni pose pavimentazioni Coop società cooperativa a responsabilità limitata in sigla SSPP Soc. Coop a r.l.» con sede in Pergine Valsugana - via dei Prati, 28, ai sensi e per gli effetti di cui gli articoli 2545 -*terdecies*del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e di nominare quale commissario liquidatore della stessa il dott. Massimo Frizzi, con studio in Trento - piazza Mosna, 25;

2. Di stabilire che al commissario liquidatore competono i compensi e i rimborsi spese che saranno determinati in applicazione del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 23 febbraio 2001 recante «Rideterminazione dei compensi e dei rimborsi spese spettanti ai commissari liquidatori degli enti cooperativi e ai componenti dei comitati di sorveglianza»;

3. Di dare atto che contro il presente provvedimento sono ammessi alternativamente il ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento, da parte di chi vi abbia interesse, entro sessanta giorni dalla piena conoscenza del presente provvedimento, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, ovvero il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da parte di chi vi abbia interesse, entro centovnti giorni dalla piena conoscenza del presente provvedimento, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 1971, n. 1199.

(Omissis).

08A08776

Liquidazione coatta amministrativa della società «Saniservice Cooperativa sociale - a responsabilità limitata Onlus (Tipo «A») in liquidazione», in Trento, e nomina del commissario liquidatore.

LA GIUNTA PROVINCIALE

(Omissis).

Delibera:

1. Di porre in liquidazione coatta amministrativa, per i motivi in premessa indicati, la Saniservice Cooperativa sociale - a responsabilità limitata Onlus (Tipo «A») in liquidazione, con sede in Trento - frazione Gardolo - località Lamar, 81, ai sensi e per gli effetti di cui gli articoli 2545-*terdecies* del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e di nominare quale commissario liquidatore della stessa il dott. Carlo Delladio con studio in Trento - viaBrennero, 139;

2. Di stabilire che al commissario liquidatore competono i compensi e i rimborsi spese che saranno determinati in applicazione del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 23 febbraio 2001 recante «Rideterminazione dei compensi e dei rimborsi spese spettanti ai commissari liquidatori degli enti cooperativi e ai componenti dei comitati di sorveglianza»;

3. Di dare atto che contro il presente provvedimento sono ammessi alternativamente il ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento, da parte di chi vi abbia interesse, entro sessanta giorni dalla piena conoscenza del presente provvedimento, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, ovvero il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da parte di chi vi abbia interesse, entro centoventi giorni dalla piena conoscenza del presente provvedimento, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 1971, n. 1199.

(Omissis).

08A08777

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2008-GU1-276) Roma, 2008 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito www.ipzs.it, al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2009 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€ **438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€ **309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€ **819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€ **682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla ***Gazzetta Ufficiale*** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2009.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
serie generale	€	1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€	6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€ **295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,00)	- semestrale	€ **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€ **85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€ **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00
I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.